

il 21/1/2006

al n. 702

Raccolta n. 21027 Serie 2/1

Repertorio n. 149764

VERBALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasei (2006) il giorno ventisette (27)
del mese di gennaio in Caivano (NA), presso la
sede Municipale alla piazza Battisti, alle ore
dodici etrenta.

Avanti a me dott.ssa Alessandra Del Balzo, notaio in
Napoli, con studio ivi alla via S. Tommaso D'Aquino n.
48, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile dei
Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola

SI SONO COSTITUITI

Comune di Caivano, con sede in Caivano (NA) alla
Piazza Battisti, codice fiscale 01144820634, in
persona del sig. Antonio Centore, nato a Caivano (NA)
il 10 aprile 1948, Eed ivi domiciliato alla Via Diaz
n.84, cod.fisc.CNT NIN 48D10 B371J, domiciliato per la
carica presso la Casa Comunale giusta delega a firma
del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore di
detto Comune che si allega sotto la lettera "A";
Comune di Castel Volturno con sede in Castel Volturno
(CE) alla Piazza Annunziata n. 1', codice fiscale
80007390612, in persona del sig. Tommaso Morlando,
nato a Giugliano in Campania (NA) il 18/08/1953 e
domiciliato in Castel Volturno alla Piazza delle feste



n. 7-8, cod. fisc. MRL TMS 53M18E054L, giusta delega a
firma del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore
di detto Comune che si allega sotto la lettera "B";
Comune di Cercola con sede in Cercola (NA) alla Piazza
Libertà n. 6, codice fiscale 80019700634, in persona
del Sindaco e legale rapp.te pro tempore, dott.
Giuseppe Gallo, nato a Cercola il 24/02/1954,
domiciliato per la carica presso la Casa Comunale -
assente;
Comune di Gricignano di Aversa con sede in Gricignano
di Aversa (CE) alla Piazza Municipio, codice fiscale
81002610616, in persona del Sindaco e legale rapp.te
pro tempore, sig. Andrea Lettieri, nato a Gricignano
di Aversa il 01/03/1949, domiciliato per la carica
presso la Casa Comunale;
Comune di Palma Campania con sede in Palma Campania
(NA) alla Via Municipio n. 80, codice fiscale
00622700631, in persona del Sindaco e legale rapp.te
pro tempore, sig. Carmine De Luca, nato a Palma
Campania il 10/06/1955, domiciliato per la carica
presso la Casa Comunale;
Comune di Poggiomarino con sede in Poggiomarino (NA)
alla via De Marinis n. 3, codice fiscale 00749590630,
in persona del Sindaco e legale rapp.te pro tempore,
dott. Roberto Raffaele Giuliano, nato a Poggiomarino

il 11/11/1950, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale;

Comune di Sant'Arpino con sede in Sant'Arpino (CE) alla Via Mormile n.3, codice fiscale 81000630616, in persona del Sindaco e legale rapp.te pro tempore, dott. ing. Giuseppe Savoia, nato ad Aversa (CE) il 08/10/1964, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale;

Comune di Terzigno con sede in Terzigno (NA) alla via Galilei n. 21, codice fiscale 84003450636, in persona del Sindaco e legale rapp.te pro tempore, sig. Nunzio Avino, nato a Terzigno (NA) il 03/08/1951, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale.

I costituiti della cui identità personale io notaio sonocerta, dichiarano che sono qui convenuti qualisoci del "Consorzio Intercomunale per i Servizi Socio-Sanitari" in sigla "C.I.SS." con sede in Caivano (NA) nella Casa Comunale, fondo con-

sortile Euro 9.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Napoli n. 01668711213, iscritta al Repertorio

Economico Amministrativo con il n. 707232, per riu-



nirsiin assemblea, in seconda convocazione,
essendo andata deserta la prima convocazione,
fissata per la data odierna alle ore 9.00, per
discutere ed deliberare in sede straordinaria
sugli argomenti di cui in prosieguo e mi
invitano pertanto a redigere il presente
verbale dell'assemblea stessa.

Io notaio, aderendo alla richiesta fattami, do atto di
quanto segue:

ai sensi del vigente statuto consortile assume la
Presidenza il costituito sig. Antonio Centore, nella
qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione
e legale rappresentante pro tempore del "CONSORZIO
C.I.S.S.", il quale constata:

- che la convocazione della presente assemblea con
avviso spedito ai Comuni consorziati all'indirizzo
risultante dall'atto costitutivo con lettere —
raccomandata prot.n. 150 del 09.01.2006 è pervenuta a
tutti i Comuni Consorziati nei termini di legge;

- la presenza dei detti Comuni consorziati come innanzi
rappresentati;

- la presenza del Collegio dei Revisori nelle persone
dei signori:

dott.ssa ANTONIETTA SIMEOLI, nata a Portici (NA), il
9 ottobre 1968, Codice Fiscale SML NNT 68R49 G902 M;

rag. RAFFAELE PIGNATIELLO, nato a Sant'Anastasia
(NA), il 25 settembre 1968, con domicilio in
Sant'A-

nastasia (NA) Via Casamiranda n. 54, Codice
Fiscale PGNRFL68P25 I262 F,

dott.ssa OREFICE ANNUNZIATA, nata a Crispano
il 07/07/1968 e domiciliata in Caivano (NA) alla
via Esposito s.n., cod. fisc. RSC NNZ 68L47D170F.

dichiara

l'assemblea *validamente* costituita ed atta a
deliberare sul seguente ordine del giorno:

adozione di atti deliberativi consequenziali
alla *posizione assunta* dalla Regione Campania
relativamente all'oggetto sociale del Consorzio, con
limitazione dello stesso, e susseguente l'eliminazione,
di quelle attività, tra l'altro, mai esercitate in
concreto, ne tantomeno attivate, di produzione,
distribuzione, intermediazione e informazione
scientifica del farmaco, ivi compreso la gestione di
depositi farmaceutici.

L'assemblea, preso atto di quanto esposto dal
Presidente e tenuto conto dei pareri acquisiti **ex**
lege, con il voto favorevole di tutti i presenti, come
il Presidente medesimo dichiara e attesta,

delibera



- di modificare l'oggetto sociale eliminando quelle attività ad oggi mai esercitate in concreto, né tanto meno attivate, tale che l'oggetto sociale sia ristretto alle sole attività esercitate nel breve periodo, approvando, conseguentemente, il seguente nuovo testo dell'articolo terzo: Art.3 (Scopo)

"Il Consorzio ha per scopo la realizzazione, l'organizzazione e la gestione di qualsiasi servizio socio sanitario che abbia carattere di pubblica utilità e che rientra negli scopi, nelle finalità e nelle competenze propri degli enti locali, ad esclusione di quelli rientranti nell'ambito della L. 328/00, affinché, operando in forma consortile, si consenta l'istituzione dei servizi medesimi laddove già non siano sorti, si contribuisca al loro allargamento territoriale ed alla loro diffusione e penetrazione nei cittadini/utenti, coinvolgendone od interessandone il più possibile, li si semplifichi nelle loro fasi e nei loro momenti organizzativi, ce ne ottimizzi il risultato, si ricavino risparmi di spesa sempre utili alla collettività. Nello specifico, il Consorzio è diretto all'organizzazione ed espletamento dei seguenti servizi:

l'informazione e l'educazione sanitaria rivolta ai cittadini anche tramite pubblicazioni;

- la promozione di rapporti e di collaborazioni con associazioni anche di volontariato operanti nel settore socio-assistenziale nonché socio-sanitario;

- le campagne di igiene e prevenzione;

- studi e ricerche nel campo epidemiologico anche con associazioni e/o strutture universitarie;

- l'informatizzazione di strutture e centri socio-sanitari;

- l'organizzazione di manifestazioni e sensibilizzazione socio-sanitaria soprattutto presso scuole ed istituti di ricerca e/o presso i luoghi di lavoro;


- l'installazione di apparecchiature medicali e simili anche informatiche per la prevenzione sanitaria;

- la partecipazione alle iniziative in ambito sanitario organizzate da o in collaborazione con altri enti, anche privati;

- l'erogazione di ogni prodotto o servizio collocabile per legge attraverso il canale della somministrazione al dettaglio nel settore dei farmaci e dei parafarmaci;

- la gestione di farmacie ;

- la dispensazione delle specialità medicinali, anche veterinarie e dei preparati galenici,



officinali, omeopatici, di erboristeria, di prodotti
parafarmaceutici, dietetici, integratori alimentari
ed alimenti speciali, cosmetici e per l'igiene della
persona, la fornitura di materiali di medicazione, di
presidi medico-chirurgici, di reattivi e diagnostici;
I Comuni consorziati previa adozione di specifica
delibera assembleare potranno affidare altri servizi
al Consorzio non contrastanti con lo scopo sopra
indicato.

Il Consorzio, previa deliberazione dell'Assemblea dei
Conсорziati a maggioranza assoluta, in luogo di una
gestione imprenditoriale in via diretta, autonoma ed
esclusiva, potrà costituire e/o partecipare ad altri
consorzi, potrà costituire e/o partecipare ad altri
consorzi e/o a società di capitale pubblico o miste
(a prevalente capitale pubblico o privato) cui
affidare l'espletamento di tutte o parte le attività
rientranti nello scopo del Consorzio stesso, ovvero
attività afferenti, strumentali o di supporto a
quelle previste nel suo scopo.

L'adesione di un Comune al Consorzio, se richiesta ed
accettata dopo che il Consorzio abbia già affidato a
detti altri consorzi e/o a dette società pubbliche,
miste e/o private l'espletamento di tutte o parte
delle attività rientranti nel suo scopo sociale

comporta per il comune nuovo consorziato l'automatico trasferimento all'indicato consorzio e/o alla, medesima società degli stessi servizi già affidati a loro dal Consorzio, per quanto di sua competenza. Tutte le attività del Consorzio potranno essere estese mediante convenzione ad altri Enti non Consorziati, salvo le limitazioni e/o le procedure imposte dalla legge per determinati pubblici servizi, rientranti, pretesi, nella competenza esclusiva di determinati Enti pubblici. Sono espressamente escluse in ogni caso, nell'oggetto consortile quelle attività di produzione, destinazione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco.

- di sostituire e di approvare articolo per' articolo il nuovo testo dello Statuto Sociale che al presente atto, previa lettura, si allega (All. "C");

- di conferire al signor Antonio Centore nella qua-

lità, i più ampi poteri al fine di apportare al presente verbale tutte le modifiche ed integrazioni eventualmente necessarie per l'iscrizione del presente atto nel Registro delle Imprese, se del caso, per ottenere l'omologazione dall'Autorità Giudiziaria.



Null'altro essendovi a deliberare e nessuno

chiedendo laparola, il Presidente dichiara sciolta
la seduta alle ore tredici e trenta.

Spese e consequenziali del presente atto cedono
a carico della società in liquidazione.

Le parti delegano il signor Antonio Centore alla
firma dello statuto.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che ho letto,
alle costituite parti le quali lo approvano e lo dichiarano
conforme alla loro volontà.

Scritto in parte a macchina e in parte a mano da persona di
mia fiducia occupa fogli tre per facciate dieci scritte sin
qui, e viene firmato dalle parti, e da me Notaio nei modi di
legge. = firmato:

CENTORE ANTONIO

TOMMASO MORLANDO

LETTIERI ANDREA

CARMINE DE LUCA

GIULIANO ROBERTO RAFFAELE

AVINO NUNZIO

GIUSEPPE SAVOIA.

NOT. ALESSANDRA DEL BALZO SIGILLO

La presente copia realizzata con sistema elettronico, composta
di numero cinque fogli è conforme all'originale e si rilascia
per uso consentito dalla legge

Not. Alessandra del Balzo





COMUNE DI CASTEL VOLTURNO

PROVINCIA DI CASERTA

IL SINDACO

DELEGA

Il Sig. Tommaso Morlando, Assessore alle Politiche Ambientali e Sanità, a partecipare ed esercitare diritto di voto nell'assemblea straordinaria, convocata dal Consorzio Intercomunale per i servizi Socio Sanitari, C.I.S.S., per il giorno 27 gennaio 2006, avente all'ordine del giorno:

1. Comunicazioni e aggiornamenti del Presidente circa la posizione assunta dalla Regione Campania, in riferimento alla richiesta di concessione del decreto di apertura della farmacia comunale di Cercola;
2. adozioni di atti deliberativi consequenziali a detta posizione, afferenti alla eventuale limitazione e/o precisazione dell'oggetto sociale del Consorzio C.I.S.S., in conformità all'orientamento assunto dalla Regione Campania
3. varie ed eventuali.

Castel Volturno, 26 gennaio 2006


SINDACO
Com. Intercomunale





COMUNE DI CAIVANO

l Provincia di Napoli

Sindaco

in riferimento alla riunione di Assemblea Straordinaria del C.I.S.S., Consorzio Intercomunale per i Servizi Socio Sanitari, convocata con lettera raccomandata prot. n°150 del 09.01.06, alle ore 9,00 in prima convocazione, e per le ore 11,00 del medesimo giorno in seconda convocazione,

DELEGA

parteciparvi in vece dello scrivente e col più ampio potere, il consigliere del Comune di Caivano sig. Antonio Centore, codice fiscale: CNTNTN48D10B371J, nato a Caivano il 10.04.48 ed ivi residente alla via Diaz n° 84.

Caivano, 09.01.06



Il Sindaco
Ing. Domenico Semplice



STATUTO DEL "CONSORZIO INTERCOMUNALE PER I SERVIZI SOCIO-
SANITARI"

Art. 1

(Costituzione)

Ai sensi 2 per gli effetti dell'art. 31 del D.lgs. 267/2000, capo V°, è costituito tra il Comune di CAIVANO (NA), il Comune di CASTEL VOLTURNO (CE), il Comune di CERCOLA (NA), il Comune di GRICIGNANO di AVERSA (CE) il Comune di PALMA CAMPANIA (NA), il Comune di SANT'ARPINO (CE), il Comune di ROCCABASCERANA (AV), il Comune di TERZIGNO (NA), il Comune di POGGOMARINO (NA) un Consorzio denominato "CONSORZIO INTERCOMUNALE PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI" in sigla "C.I.SS.", previa approvazione dell'unita convenzione, come stabilito dal medesimo art. 31, comma 2, nella quale sono previsti, tra l'altro, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del Consorzio e la disciplina delle nomine e delle competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dalle disposizioni di legge

Il Consorzio è dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, esso informa la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Al Consorzio possono aderire, su loro espressa richiesta, altri Comuni, senza limiti numerici e senza limitazioni territoriali; L'adesione deve essere approvata dall'Assemblea Consortile.



Art. 2

(Sede sociale)

Il Consorzio ha sede nel Comune di Caivano (Napoli) nella casa comunale. L'Assemblea dei Consorziati potrà in ogni caso deliberare sul trasferimento della sede e/o sulla istituzione o soppressione di sedi secondarie. È facoltà del Direttore generale aprire uffici o agenzie e/o depositi.

Art. 3

(Scopo)

"Il Consorzio ha per scopo la realizzazione, l'organizzazione e la gestione di qualsiasi servizio socio sanitario che abbia carattere di pubblica utilità e che rientra negli scopi, nelle finalità e nelle competenze propri degli enti locali, ad esclusione di quelli rientranti nell'ambito della L. 328/00, affinché, operando in forma consortile, si consenta l'istituzione dei servizi medesimi laddove già non siano sorti, si contribuisca al loro allargamento territoriale ed alla loro diffusione e penetrazione nei cittadini/enti, coinvolgendone od interessandone il più possibile, li si semplifichi nelle loro fasi e nei loro momenti organizzativi, se ne ottimizzi il risultato., si ricavino risparmi di spesa sempre utili alla collettività. Nello specifico, il Consorzio è diretto all'organizzazione ed

espletamento dei seguenti servizi:

- l'informazione e l'educazione sanitaria rivolta ai cittadini;
- la promozione di rapporti e di collaborazioni con associazioni anche di volontariato operanti nel settore socio-assistenziale nonché socio-sanitario;
- le campagne di igiene e prevenzione;
- studi e ricerche nel campo epidemiologico anche con associazioni e/o strutture universitarie;
- l'informatizzazione di strutture e centri socio-sanitari;
- l'organizzazione di manifestazioni di sensibilizzazione socio-sanitaria soprattutto presso scuole ed istituti di ricerca e/o presso i luoghi di lavoro;
- l'installazione di apparecchiature medicali e simili anche informatiche per la prevenzione sanitaria;
- la partecipazione alle iniziative in ambito sanitario organizzate da o in collaborazione con altri enti, anche privati;
- l'erogazione di ogni prodotto o servizio collocabile per legge attraverso il canale della somministrazione al dettaglio nel settore dei farmaci e dei parafarmaci;



- la gestione di farmacie ;
- la dispensazione delle specialità medicinali, anche veterinarie e dei preparati galenici, officinali, omeopatici, di erboristeria, di prodotti parafarmaceutici, dietetici, integratori alimentari ed alimenti speciali, cosmetici e per l'igiene della persona, la fornitura di materiali di medicazione, di presidi medico-chirurgici, di reattivi e diagnostici; I Comuni consorziati previa adozione di specifica delibera assembleare potranno affidare altri servizi al Consorzio non contrastanti con lo scopo sopra indicato.

Il Consorzio, previa deliberazione dell'Assemblea dei Consorziati a maggioranza assoluta, in luogo di una gestione imprenditoriale in via diretta, autonoma ed esclusiva, potrà costituire e/o partecipare ad altri consorzi, potrà costituire e/o partecipare ad altri consorzi e/o a società di capitale pubblico o miste (a prevalente capitale pubblico o privato) cui affidare l'espletamento di tutte o parte le attività rientranti nello scopo del Consorzio stesso, ovvero attività afferenti, strumentali o di supporto a quelle previste nel suo scopo.

L'adesione di un Comune al Consorzio, se richiesta ed accettata dopo che il Consorzio abbia già affidato a

detti altri consorzi e/o a dette società pubbliche, miste e/o private l'espletamento di tutte o parte delle attività rientranti nel suo scopo sociale comporta per il comune nuovo consorziato l'automatico trasferimento all'indicato consorzio e/o alla medesima società degli stessi servizi già affidati a loro dal consorzio, per quanto di sua competenza.

Tutte le attività del Consorzio potranno essere estese mediante convenzione ad altri Enti non Consorziati, salvo le limitazioni e/o le procedure imposte dalla legge per determinati pubblici servizi, rientranti, pretesi, nella competenza esclusiva di determinati Enti pubblici. Sono espressamente escluse in ogni caso, nell'oggetto consortile quelle attività di produzione, destinazione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco.

Art. 4

(Durata)

Il Consorzio ha durata di anni cinquanta e potrà proseguire la propria attività a seguito di apposita delibera Assembleare; esso, in ogni caso, cessa quando il numero dei Consorziati diventi inferiore a quattro, ovvero quando viene adottata una deliberazione dell'Assemblea dei Consorziati approvata con quorum non inferiore ai tre quarti (3/4) di tutti i Consorziati iscritti. In caso di cessazione il patrimonio del



Consorzio dovrà essere liquidato e ripartito fra i singoli
consorziati in proporzione alle quote di partecipazione.
In sede di ripartizione i Comuni in cui insistono sia beni
mobili che beni immobili costituenti il patrimonio consortile
avranno diritto di opzione sugli stessi.

Ogni Comune consorziato ha facoltà di recedere dal Consorzio,
sussistendone i presupposti di legge; tuttavia, qualora i
servizi nella titolarità del Comune recedente fossero all'atto
del recesso oggetto di affidamento a Consorzio o a società
pubbliche e/o miste e/o private, il recesso non potrà essere
operativo se non allo scadere della convenzione di
affidamento, i cui effetti (obblighi e diritti) perdureranno
fino al suo normale termine di durata.

Il Comune consorziato che intende recedere, alle condizioni e
nei limiti di cui sopra, dovrà notificare nelle forme di legge
al Presidente del Consorzio il recesso medesimo accompagnando
la deliberazione del relativo Consiglio Comunale entro e non
oltre il trenta giugno di ogni anno. Se non vi siano i motivi
ostativi di cui sopra accertati con deliberazione
dell'Assemblea dei consorziati, il recesso diviene operativo
ed efficace dal 1° gennaio dell'anno successivo. Eventuali
rimborsi e restituzioni dovranno essere effettuati dal
Consorzio al Comune consorziato recedente entro i termini di
120 (centoventi) giorni da quando il recesso diviene
operativo.

Art. 5

c

(Organi del Consorzio)

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea Consortile;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 6

(Assemblea)

1) L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli enti aderenti.

Ogni Comune Consorziato ha diritto ad un voto nell'Assemblea ed ha eguali diritti ed eguali doveri. Le quote di partecipazione al Consorzio sono eguali fra tutti i Consorziati essendo previsto che i vantaggi economici derivanti dall'organizzazione e dall'espletamento dei servizi andranno a vantaggio dei singoli Comuni Consorziati in considerazione delle attività, dei servizi e di tutto quanto andrà a porsi in essere in conformità all'oggetto sociale del presente Consorzio nel Comune aderente allo stesso, secondo criteri oggettivi, ovvero, in caso di affidamento a terzi dei Servizi medesimi, mediante stipula di apposite convenzioni con il Comune Consorziato.

Ogni Consorziato versa all'atto della costituzione e/o



all'atto dell'adesione la somma di Euro 1.000,00 (mille/00)
onde costituire un fondo consortile con cui far fronte agli
impegni del Consorzio. I singoli Consorziati sono in ogni caso
obbligati a versare su richiesta del Direttore Generale
eventuali altre somme necessarie per il funzionamento del
Consorzio medesimo e per l'espletamento dei relativi servizi,
fino all'importo massimo che anno per anno sarà determinato
dall'Assemblea dei Consorziati in sede di approvazione del
bilancio preventivo o consuntivo, fermo ed fmpregiudicato il
principio del necessario autosostentamento che dovrà regolare
l'Ente e a cui esso sempre dovrd ispirarsi.

2) L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.
Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale,
purché in Italia.

3) L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio,
quando particolari esigenze lo richiedano, può essere
convocata anche entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio
nei casi previsti dalla legge.

Art. 7

(Convocazione dell'assemblea)

1) . Nell'avviso di convocazione può essere fissato altro
giorno per l'eventuale 'seconda convocazione. Sono tuttavia
valide le assemblee, anche non convocate con regolare avviso,
quando vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi
assista l'organo amministrativo al completo ed i sindaci

effettivi, purché siano accettati da tutti gli intervenuti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

2) L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o qualora particolari esigenze lo
entro sei mesi.

3) L'assemblea si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo eventualmente precisato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

4) La convocazione dell'assemblea dovrà pure essere fatta senza ritardo, quando venga inoltrata richiesta da parte di tanti consorziati che rappresentano almeno un terzo dei consorziati.

Art. 8

(Possibilità di delega)

Ciascun consorziato, mediante semplice delega scritta, può farsi rappresentare all'assemblea dal delegato di altro consorziato, con il limite di una sola delega, purché non sia amministratore, sindaco o dipendente del Consorzio e fatto salvo il disposto dell'art. 2372 del codice civile.

Art. 9

(Intervento e rappresentanza nell'assemblea)

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto all'intervento all'assemblea, anche per delega.

Art. 10



(Presidente dell'assemblea)

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di Amministrazione, in difetto, da **persona eletta dalla stessa assemblea.**

Il Presidente è assistito da un segretario, anche non **socio**, designato dall'assemblea e, nei casi previsti dalla legge, da un notaio.

Art. 11

(Verbale delle deliberazione dell'assemblea)

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente o dal segretario. Nei casi **previsti dalla legge**, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da notaio scelto dal **Presidente stesso.**

Art. 12

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti **soci** che rappresentino in proprio o per delega, **più del cinquanta per cento dei consorziati.**

Essa delibera validamente col voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino la maggioranza degli aderenti al Consorzio.

Per quanto non previsto si fa riferimento all' 2360 C.C.

Art. 13

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino in proprio o per delega, almeno i due terzi dei partecipanti al Consorzio.

Art. 14

(Consiglio di Amministrazione)

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da nove membri, ivi compreso il Presidente, eletti dall'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni. Gli amministratori decadono e si sostituiscono a norma di legge e sono rieleggibili, possono essere anche non soci e debbono essere scelti fra persone che hanno maturato un'attinente competenza tecnico-amministrativa di ausilio per le finalità consorziali.


Art. 15

(Cariche sociali)

L'assemblea elegge il Presidente fra i membri nominati nel Consiglio di Amministrazione di cui al precedente art. 14. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un segretario anche estraneo al Consiglio. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il consiglio è presieduto dall'amministratore più anziano di età.

Art. 16

(Riunioni del consiglio)



Il consiglio si raduna sia nella sede sociale sia altrove ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure ne venga fatta domanda scritta della maggioranza dei suoi membri. Il consiglio viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata o telefax da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore o a ciascun sindaco effettivo o, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax da spedirsi almeno due giorni prima.

Art. 17

(Deliberazione del Consiglio)

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Dovranno tuttavia essere assunte con la maggioranza dei consiglieri in carica le deliberazioni concernenti:

- a) la determinazione delle strategie relative alla gestione consortile;
- b) l'acquisto e la cessione di partecipazioni di controllo, in coerenza con il Piano di Programma deliberato dall'Assemblea Consortile in sede di approvazione del Bilancio Preventivo;
- c) la nomina o la designazione di rappresentanti del Consorzio in seno agli organi amministrativi e di controllo di società o enti al cui capitale la società partecipa;

Art. 18

(Verbale delle deliberazioni del Consiglio)

Le deliberazioni sono constatate con verbale firmato dal
Presidente e dal segretario.

Art. 19

(Poteri del Consiglio)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi
poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della
società, senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere
tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento
dell'oggetto sociale esclusi soltanto quelli che la legge in
modo tassativo riserva all'assemblea e quelli relativi ai
singoli investimenti e disinvestimenti, immobilizzazioni
materiali, immateriali e finanziarie. Il Consiglio di
Amministrazione provvede alla redazione di eventuali piani di
programma, anche pluriennali e alla redazione di bilanci
preventivi e consuntivi.

Art. 20

(Presidente del Consiglio di Amministrazione)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene eletto
dall'Assemblea Consortile nel suo seno per assolvere ai
compiti istituzionali previsti nello statuto.

Le funzioni del Presidente, in caso di assenza o di
impedimento, sono assolte dal consigliere di amministrazione
più anziano, sempre che dstitte funzioni "delegate" non siano in
contrasto con norme di legge.

Art. 21

(Attribuzioni)

Al Presidente spettano la firma sociale e la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi, anche in giudizio, nell'esecuzione di deliberazioni del Consiglio di Amministrazione assunte in tema di azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione. In particolare, il Presidente esercita le seguenti attribuzioni:

cura i rapporti istituzionali e le comunicazioni esterne del Consorzio;

rappresenta e convoca l'assemblea, stabilisce l'ordine del giorno, presiede le adunanze, firma le deliberazioni e vigila sulla trasmissione delle stesse ai consorziati;

controlla e coordina l'attività complessiva del Consorzio, promuovendo indagini e verifiche sull'attività degli uffici;

adotta iniziative per l'attuazione e l'osservanza dei regolamenti del Consorzio, compatibilmente con le funzioni del Direttore e dei Dirigenti;

compie gli atti relativi che gli sono demandati dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o da deliberazioni;

è l'organo di raccordo fra l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione, coordina l'attività di indirizzo con

quella di governo ed amministrazione, ed assicura
l'unità delle attività imprenditoriali e sociali del
Consorzio;

· adotta tutti gli atti ed assume determinazioni
concernenti l'amministrazione del Consorzio che gli sono
attribuite dallo statuto e dai regolamenti;

· rappresenta il Consiglio di Amministrazione, lo convoca
e presiede, fissa l'ordine del giorno, distribuisce gli
affari tra i componenti del medesimo e ne sottoscrive le
deliberazioni;


· firma la corrispondenza e documenti relativi
all'attività del Consiglio di Amministrazione;

· assume la rappresentanza esterna del Consorzio,
sovrintende e vigila sull'andamento della gestione
tecnico - amministrativa;

· compie gli atti necessari a rendere esecutive le
deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

· assume sotto propria responsabilità i provvedimenti di
competenza del Consiglio di Amministrazione, quando
l'urgenza sia tale da non permettere la tempestiva
convocazione del Consiglio stesso e sia dovuta a causa
posteriore all'ultima adunanza del Consiglio;

· può avvalersi, con apposite convenzioni, di
professionalità esterne stabilendone mansioni e poteri
2. di concerto con il Direttore Generale, di



collaboratori nelle attività di ufficio.

Art. 22

(Compensi e rimborsi spese agli amministratori)

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

L'assemblea può inoltre assegnare loro e/o modificare un compenso fisso e variabile ai sensi dell'art. 2389 del codice civile, ivi compreso un eventuale trattamento di fine mandato. L'assemblea può accollare al Consorzio le sanzioni tributarie non penali a carico degli amministratori, nei limiti e nei termini di cui al C. Lgs. 472/1997.

Art. 23

(Rappresentanza sociale)

La rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede, anche per giudizi di cassazione e revocazione, nominando avvocati e procuratori alle liti. Il Consiglio potrà inoltre nominare, anche fra persone estranee al Consiglio, direttori, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti determinandone i poteri e gli emolumenti.

Art. 24

(Il Direttore Generale)

Il Direttore Generale è il responsabile della gestione ed allo stesso sono demandate la gestione del personale e l'attuazione operativa dalle 12 linee strategiche delineate dall'organo amministrativo.

Il Direttore Generale predisporrà, entro il 31 Ottobre di ogni anno, secondo le linee strategiche delineate dal Consiglio di Amministrazione, il budget annuale e triennale del Consorzio con l'indicazione del piano degli investimenti e della dotazione organica del personale.

Il Direttore Generale opererà nel rispetto del budget approvato dal Consiglio di Amministrazione e sottoporrà allo stesso, ogni trimestre, un aggiornamento della situazione economica e patrimoniale del Consorzio con una previsione a fine esercizio e, se necessario, un aggiornamento del budget annuale e triennale; elabora le proposte da sottoporre al Presidente relative alle risorse finanziarie da assegnare con l'indicazione degli obiettivi da conseguire.

Il Direttore Generale conferisce gli incarichi di livello dirigenziale e potrà assegnare ad uno dei dirigenti del Consorzio la funzione di Vice Direttore Generale. Questi lo sostituirà con i suoi stessi poteri nei casi di assenza o impedimento.

Limitatamente agli atti di propria competenza, il Direttore Generale ha la firma sociale e la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi, anche in giudizio, con facoltà di



promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione.

In particolare, il Direttore Generale esercita le seguenti attribuzioni:

" formula proposte agli organi amministrativi, ne esegue le deliberazioni ed interviene alle riunioni degli organi stessi, con voto consultivo;

" ha l'alta direzione e sovrintendenza alle funzioni dei dirigenti, adotta i provvedimenti per assegnare i carichi di lavoro e le iniziative tese al miglioramento dell'apparato gestionale; promuove lo sviluppo organizzativo e la valorizzazione delle risorse umane;

" formula e sottoscrive pareri tecnici sugli atti del Consorzio;

" irroga i provvedimenti disciplinari e adotta gli atti relativi alla gestione non assegnati dalla legge o dallo Statuto al Presidente;

" può presiedere, in alternativa agli altri dirigenti, le commissioni di gara e di concorso e approva l'indizione di procedure concorsuali;

" stipula i contratti e le convenzioni, ordina gli acquisti e le spese per il normale ed ordinario funzionamento del Consorzio; firma gli ordinativi di incasso e di pagamento;

" firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del presidente o dei dirigenti.

Art. 75

(Revisori dei Conti)


Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente e due supplenti, nominati dall'Assemblea e scelti fra gli iscritti agli Ordini professionali di categoria dei Dottori Commercialisti, dei Ragionieri, dai Revisori Ufficiali dei Conti secondo quanto previsto dalla vigente normativa. In ogni caso la scelta va fatta fuori dell'ambito dell'assemblea e dei Consigli dei Comuni Consorziati.

La proposta di scelta dei Revisori non può essere discussa e deliberata ove non sia adeguatamente motivata e corredata dagli specifici titoli e requisiti professionali. Non possono essere nominati Revisori dei Conti coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità previste dal Codice civile per i componenti del Collegio Sindacale nella società per azioni.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni e può essere riconfermato. La decadenza del Presidente, del Consiglio di Amministrazione e Direttore Generale non comporta la decadenza del Collegio dei Revisori.

In caso di rinuncia, di decadenza, di revoca o di morte di un Revisore questo deve essere sostituito entro sessanta giorni.

Il nuovo Revisore resta in carica per la durata del mandato in corso.



Le funzioni del Collegio dei Revisori sono:

= vigilanza sull'osservanza delle leggi e dello statuto del Consorzio, nonché sulla regolarità contabile e sulla gestione economico-finanziaria, accertando, almeno trimestralmente, la consistenza di cassa ed il valore di eventuali titoli di proprietà del Consorzio o dallo stesso ricevuti in pegno, cessione o custodia;

= l'accertamento e l'attestazione della corrispondenza del rendiconto, sia economico che patrimoniale, alle risultanze delle scritture contabili;

= la evidenziazione, in sede di bilancio consuntivo, dei criteri seguiti per la valutazione degli ammortamenti, delle rimanenze, degli accantonamenti e dei ratei e risconti attenendosi, per quanto non diversamente disposto, alle norme del Codice Civile.

Per lo svolgimento delle funzioni suddette, i Revisori possono procedere, in qualunque momento, anche individualmente, ad ispezioni e controlli relativamente agli atti deliberativi e ai libri contabili del Consorzio, chiedendo altresì agli organi consortili notizie sull'andamento delle attività.

Degli accertamenti effettuati, essi devono redigere verbale. I Revisori partecipano alle riunioni dell'Assemblea senza diritto di voto.

(Piano di Programma e Bilancio)

Il Consiglio di Amministrazione delibera circa il piano Programma contenente le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire, piano che dovrà essere aggiornato annualmente in sede di approvazione del bilancio.


Il Bilancio preventivo annuale e/o pluriennale comprende, distintamente per singoli esercizi, programmi e servizi, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione; ove possibile saranno evidenziati gli investimenti previsti e le modalità di finanziamento; dovrà essere redatto in conformità delle disposizioni di legge vigenti e dovrà evidenziare eventuale contributi pubblici spettanti o dati al Consorzio.

Entro i termini di legge il Consiglio di Amministrazione presenta all'Assemblea dei Consorziati il Conto o Bilancio consuntivo del precedente esercizio, con allegata la relazione del Collegio dei revisori dei Conti; nella relazione illustrativa del Conto Consuntivo il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore Generale dovranno fra l'altro riportare indici di carattere tecnico, economico e finanziario atti a consentire valutazioni di economicità ed efficienza dei servizi gestiti e/o affidati.

L'esercizio coincide con l'anno solare.

Il Consorzio deve determinare i costi ed i ricavi riferibili a ciascun servizio gestito e/o affidato. I costi comuni a più servizi vengono ripartiti in base a parametri oggettivi, da

evidenziarsi nella relazione al Conto Consuntivo. Qualora non fosse possibile, per singoli costi o classe' di costi, la fissazione di parametri adeguati, si procederà alla suddivisione sulla base dell'incidenza del fatturato di ciascuno servizio sull'ammontare del fatturato totale. I ricavi comuni saranno assegnati a ciascuno servizio in base al concorso del fatturato di ognuno di essi al conseguimento del fatturato complessivo. E' fatta salva la possibilità di regolamentare rapporti di ordine economico fra i Comuni Consorziati in esecuzione o derivanti dai servizi oggetto del presente Consorzio con apposite convenzioni fra gli stessi o con terzi operatori, pubblici o privati.



[utile di esercizio dovrà essere destinato a costituire ed incrementare un fondo di riserva nella misura minima del 25% (venticinque per cento), all'a creazione di eventuali fondi straordinari per il rinnovo delle impianti o per il finanziamento dello sviluppo degli investimento; a vantaggio dei Comuni Consorziati. Il versamento a favore di questi ultimi dovrà essere effettuato entro centoottanta giorni dall'approvazione dal conto consuntivo da parte dell'Assemblea dei Consorziati.

Art. 27

(Patrimonio Consortile)

Il patrimonio consortile è costituito dal fondo di dotazione inizialmente formato con le quote versate dai Consorziati e

successivamente integrato dal fondo di riserva e dai vari
fondi straordinari di bilancio e da tutti i beni immobili e
mobili acquistati o realizzati in proprio dal Consorzio
nell'attuazione dello scopo consortile.


Al finanziamento degli investimenti il Consorzio provvedere
con i fondi accantonati, con i contributi dello Stato, della
Regione di altri enti pubblici e privati, con la contrazione
di mutui, con eventuali prestiti obbligazionari ove possibili
e nei limiti consentiti dal deliberato dell'assemblea dei
Consoziati. Il servizio di cassa del Consorzio è affidato ad
un Istituto di Credito in base ad apposita convenzione a
seguito di esperimento di gara.

Il Consorzio può avvalersi per l'esazione dei proventi, anche
dei servizi di conto corrente postale fermo restando l'unicità
del rapporto con il cassiere per quanto riguarda i pagamenti.
Le somme eventualmente eccedenti il fabbisogno corrente di
cassa, possono essere impiegate in operazioni finanziarie di
sicura garanzia quali l'acquisto di obbligazioni e di titoli
del debito pubblico al fine di salvaguardare il più possibile
il poteri di acquisto delle risorse finanziarie

Art. 28

(Mandato)

La partecipazione al Consorzio comporta per i Comuni
Consoziati, per tutta la durata della loro partecipazione,
l'obbligo di consentire che il Consorzio agisca in via



esclusiva in nome e per conto di ciascuno di essi attraverso gli organi del Consorzio medesimo previsti dalla presente convenzione, nei limiti dei poteri a ciascuno di essi attribuito ed unicamente per l'attuazione degli scopi consortili e per l'organizzazione e lo svolgimento dei servizi relativi, all'uopo intendendoci conferito dai Consorziati medesimi al Consorzio corrispondente mandato senza riserva od eccezione alcuna ma nei limiti delle vigenti disposizioni di legge. Il mandato comprende altresì la facoltà per il Consorzio di costituire e/o partecipare ad altri enti o società in nome e per conto dei Consorziati tutti nonché la facoltà di predisporre Schemi di convenzione o regolamenti nell'interesse di tutti i Consorziati e con l'obbligo per gli stessi di fame uso, la facoltà di sottoscrivere convenzioni di affidamento di servizi e contratti di gestione anche in nome e per conto dei singoli Consorziati quando la loro conclusione costituisce mera modalità di adempimento degli obblighi e degli impegni derivanti dalla loro partecipazione al Consorzio ed in particolare semplice esecuzione di deliberazioni prese dal Consorzio o esecuzione di accordi e/o convenzioni sottoscritte dal Consorzio nell'interesse dello stesso e dei Consorziati tutti.

Art. 29

(Controversie)

Ogni controversia tra i Comuni Consorziati o tra essi ed il

Consorzio derivanti dalla interpretazione e/o dalla esecuzione del presente statuto anche in ordine alla sua validità ed efficacia che non sia espressamente riservata alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, compresa quella di risoluzione e/o risarcitoria, nonché per la quantificazione di danni sarà rimessa alla determinazione di un Collegio Arbitrale composto di un numero di membri pari al numero delle parti in controversia maggiorato di uno o due membri in modo che i membri totali del Collegio Arbitrale siano sempre di numero dispari. Ogni parte in controversia designerà il suo arbitro; questi designeranno l'arbitro o gli arbitri aggiuntivi; qualora una delle parti non provveda alla designazione del proprio arbitro o qualora non si addivenga alla designazione degli arbitri aggiuntivi, la nomina dell'uno o degli altri sarà effettuata dal Presidente della Corte di Appello nella cui giurisdizione ha sede il Consorzio. Il Collegio arbitrale giudicherà ritualmente e secondo diritto ed avrà sede nel Comune ove è la sede del Consorzio; il lodo sarà oggetto di impugnazione nei limiti e secondo quanto previsto dal vigente codice di procedura civile.

Art. 30

(Rinvio alla legge)

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto i Consorziati fanno pieno ed espresso riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia, anche speciali.



Al presente Consorzio si applicano per quanto attiene alla
finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, le norme
previste per le aziende speciali (art. 31 comma 8 D.Lgs.
267/00).

Firmato:

CENTORE ANTONIO.

NOT. ALESSANDRA DEL BALZO SIGILLO

La presente copia realizzata con sistema elettronico, composta
di numero tredici fogli è conforme all'originale e si rilascia
per uso consentito dalla legge

Napoli, li 30 gennaio 2006

Not. Alm del Bal



CONSORZIO INTERCOMUNALE PER I SERVIZI SOCIO SANITARI
CONVENZIONE EX ARTT. 30 e 31 D. LGS. 18/08/2000 N° 267 TRA I COMUNI
ADERENTI AL CONSORZIO PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI CC
ALL'OGGETTO SOCIALE



L'anno duemilaquattro, il giorno diciannove del mese di gennaio, presso la sede municipale del Comune di Caivano (NA)

TRA

- il COMUNE DI CAIVANO, con sede in Caivano (NA) alla Piazza Battisti, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, dr. ing. Domenico Semplice, nato a Caivano (NA) il 01/06/1965, domiciliato per la carica presso la casa comunale, cod. fisc. 01144820634;
- il COMUNE DI CASTEL VOLTURNO, con sede in Castel Volturno (CE) alla Piazza Annunziata n. 1, in persona del Sindaco e legale rappresentante dell'Ente, geom. Antonio Aldo Scalzone, nato a Casal di Principe (CE) l'11/11/1954, domiciliato per la carica presso la casa comunale, cod. fisc. 01795300610;
- il COMUNE DI CERCOLA, con sede in Cercola (NA) alla Piazza Libertà n. 6, in persona del Sindaco e legale rappresentante dell'Ente, dott. Giuseppe Gallo, nato a Cercola (NA) il 24/02/1954, domiciliato per la carica presso la casa comunale, P.I. 02520471216;
- il COMUNE DI GRICIGNANO DI AVERSA, con sede in Gricignano di Aversa (CE) alla Piazza Municipio, in persona del Sindaco e legale rappresentante dell'Ente, sig. Andrea Lettieri, nato a Gricignano di Aversa il 01/02/1949, domiciliato per la carica presso la casa comunale, cod. fisc. 81002610616;
- il COMUNE DI PALMA CAMPANIA, con serie in Palma Campania (NA) alla Via Municipio o. SO, in persona del Sindaco, e legale rappresentante dell'Ente, sig. Carmine De Luca, nato a Palma Campania (NA) il 10/06/1955, doiniciliato per la carica presso la casa comunale, cod. fisc. 00622700631;
- il COMUNE DI POGGIOMARINO, con sede in Poggiomarino (NA) alla Via De Marinis n. 3, in persona del Sindaco e legale rappresentante dell'Ente, sig. Roberto Raffaele Giuliano, nato a Poggiomarino (NA) il 11/09/1950, domiciliato per la carica presso la casa comunale, cod. fisc. 00749590634;
- il COMUNE DI ROCCABASCERANA, con sede in Roccabascerana (AV) alla Piazza M. Imbriani, in persona del Sindaco e legale rappresentante dell'Ente, Prof. Beniamino Principe;

P-

nato a Roccabascerana (AV) il 10/10/1955, domiciliato per la carica presso la casa comunale, cod. fisc. 80009710643;

- il COMUNE DI SANT'ARPINO, con sede in Sant'Arpino (CE) alla Piazza Umberto I, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, dott. Ing. Giuseppe Savoia, nato ad Aversa (CE) il 08/10/1964, domiciliato per la carica presso la casa comunale, cod. fisc. 81000630616;

- il COMUNE DI TERZIGNO, con sede in Terzigno (NA) alla Via Galilei, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, dott. Antonio De Falco, nato a Trieste il 30/05/1943, domiciliato per la carica nella casa comunale, cod. fisc. 84003450636;

Premesso

1. che i Comuni di cui innanzi con rispettive delibere di C. C. (ovvero il Comune di Caivano giusta delibera di C. C. n. 69 del 24/11/2003, il Comune di Castel Volturno giusta delibera di C.C. n. 50 del 15/09/2003, il Comune di Cercola giusta delibera di C.C. n. 58 del 01/12/2003, il Comune di Gricignano di Aversa giusta delibera di C.C. n. 26 del 07/10/2003, il Comune di Palma Campania giusta delibera di C.C. n. 38 del 30/10/2003, il Comune di Poggioreale giusta delibera di C.C. n. 68 del 27/10/2003, il Comune di Roccabascerana giusta delibera di C.C. n. 12 del 08/04/2003 e n. 19 del 03/07/2003, il Comune di Sant'Arpino giusta delibera di C.C. n. 58 del 28/11/2003, il Comune di Terzigno giusta delibera di C.C. n. 32 del 30/10/2003)

hanno aderito al Consorzio di cui in epigrafe, così approvandone coevamente la presente convenzione ed il pedissequo statuto allegato alla stessa;


2. che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 D. Lgs. 267/2000, gli Enti Locali che decidono di costituirsi in Consorzio debbono provvedere all'approvazione di una convenzione ai sensi dell'art. 30 del medesimo T. U. unitamente allo statuto del consorzio;

3. che la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente con quanto disposto dai comma 8, 9 e 10 dell'art. 50 e dell'art. 42, comma 2, lett. m), e prevedere la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio;

4. che lo statuto del consorzio comprende l'esercizio di tutte le attività nel seguito trattate: la realizzazione, l'organizzazione e la gestione di qualsiasi servizio socio sanitario che abbia carattere di pubblica utilità e che rientra negli scopi, nelle finalità e nelle competenze propri degli enti comunali, ad esclusione di quelli rientranti nell'ambito della L. 328/00, affinché

operando in forma consortile, si consenta l'istituzione dei servizi medesimi laddove già non siano sorti, si contribuisca al loro allargamento territoriale ed alla loro diffusione e penetrazione nei cittadini/utenti, coinvolgendone od interessandone il più possibile, li si semplifichi nelle

M



Aut. Comune di Roccabascerana

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

loro fasi e nei loro momenti organizzativi. se ne ottimizzi il risultato, si ricavano risparmi di spesa sempre utili alla collettività. Nello specifico, il Consorzio è diretto all'organizzazione ed espletamento dei seguenti servizi:

- = l'informazione e l'educazione sanitaria rivolta ai cittadini;
- = la promozione di rapporti e di collaborazioni con associazioni anche di volontariato operanti nel settore socio-assistenziale nonché socio-sanitario;
- = le campagne di igiene e prevenzione;
- = studi e ricerche nel campo epidemiologico anche con associazioni e/o strutture universitarie;
- = la pubblicità di settore in tutte le sue forme;
- = la diffusione ed eventuale pubblicazione di libri, riviste e testi;
- = l'informatizzazione di strutture e centri socio-sanitari;
- = l'organizzazione di manifestazioni di sensibilizzazione socio-sanitaria soprattutto presso scuole ed istituti di ricerca e/o presso i luoghi di lavoro,
- = la consegna a domicilio di farmaci e parafarmaci;
- = l'installazione di apparecchiature medicali e simili anche informatiche per


- la prevenzione sanitaria;
- la partecipazione alle iniziative in ambito sanitario organizzate da o in collaborazione con altri enti, anche privati;
- = l'erogazione di ogni prodotto o servizio collocabile per legge attraverso il canale della distribuzione al dettaglio nel settore dei farmaci e dei parafarmaci;
- = la gestione di farmacie e depositi;
- = la dispensazione delle specialità medicinali, anche veterinarie e dei preparati galenici, officinali, omeopatici, di erboristeria, di prodotti parafarmaceutici, dietetici, integratori alimentari ed alimenti speciali, cosmetici e per l'igiene della persona, la fornitura di materiali di medicazione, di presidi medico-chirurgici, di reattivi e diagnostici;
- = la realizzazione e la gestione di centri e/o corsi anche a distanza e/o tramite sistemi informatici, di aggiornamento per operatori socio-sanitari.

5. che la gestione dei servizi per i quali è stato costituito il consorzio ha la medesima durata dello stesso;

6. che la disciplina in esame potrà essere soggetta ad aggiornamento sulla base delle successive indicazioni legislative e dell'Autorità per la regolazione dei servizi pubblici;

7. che si è tenuto conto del massimo impegno a favore della collettività, onde fornire risposte in tempi rapidi alle richieste di prestazioni da parte degli utenti. Per questi impegni si fa riferimento alla "Carta dei Servizi" ex L.273/1995 e D.P.C.M.27/1 / 1994 da redigersi.

h



Car. Amel del B. B. B.

[Signature]

[Signature]



del consorzio entro 12 mesi dalla costituzione dello stesso sulla base degli standards qualitativi individuati dagli Enti consorziati:

8. che la scelta di concentrare in un unico Ente i servizi affidati al medesimo, trova spiegazione e giustificazione su quanto si sta affermando a livello U.E (Unione Europea) in materia di servizi di pubblica utilità, privilegiandone l'integrazione e quindi "l'universalità" dei servizi messi a isposizione della generalità degli utilizzatori;
9. che la presente convenzione potrà essere oggetto di integrazioni, variazioni o modifiche previo accordo tra le parti, così come potrà essere integralmente sostituita.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Recepimento della premessa)

Le premesse sono parti integranti ed inscindibili in quanto costituiscono condizioni preliminari, essenziali ed irrinunciabili per l'assunzione dei diritti e delle disposizioni volute dalle parti con la presente convenzione.

Art. 2

(Finalità della convenzione)

1) La presente convenzione ha come finalità quella di regolare i rapporti tra gli Enti aderenti al consorzio circa i servizi affidati di cui al seguente art. 3, fissandone gli obblighi reciproci al fine di garantire l'autonomia gestionale del consorzio ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi di servizio delle Amministrazioni Comunali, a favore delle cittadinanze servite.

2) Essa rappresenta le linee guida alle quali i membri del Consiglio di Amministrazione del consorzio e/o soggetto gestore dovranno attenersi, sia a livello di programmazione della propria attività che di verifica della gestione operativa, nel rispetto dello statuto e dell'art. 1710

Art. 3

(Oggetto della convenzione)

1) La presente convenzione disciplina le nomine e le competenze degli organi consortili in conformità a quanto previsto dai commi 8, 9 e 10 dell'art. 50 e dell'art. 42, comma 2, lettera M, D.Lgs. 267/2000.

Art. 4

(Organi del Consorzio)

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea Consortile;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti



Handwritten signature and name: (Noi. Abdul del B...

Handwritten initials: pi m, cll

Art. 5
(Assemblea)



5

L'assemblea è l'organo istituzionale del Consorzio, diretta espressione degli enti consorziati. Ad essa spetta determinare gli indirizzi del Consorzio per il conseguimento dell'oggetto sociale.

L'Assemblea è costituita dai Sindaci dei Comuni consorziati, o dai loro delegati.

Art. 6
(Poteri dell'Assemblea Consortile)

Fermo quanto fissato per legge e quanto statuito dal Dlgs 267/2000 ed ex art 6 dello Statuto in ordine all'eguaglianza delle quote, a titolo esemplificativo e non tassativo, all'Assemblea compete:

Determinare la composizione del Consiglio di Amministrazione;

Nominare i nove membri del Consiglio di Amministrazione anche fuori dell'Assemblea Consortile;

Nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Nominare i revisori dei conti con l'osservanza delle disposizioni di legge in materia.

~~Pronunciare~~ la scadenza dei Consiglieri per le fattispecie di incompatibilità previste dalle norme vigenti in una alle eventuali ipotesi di ineleggibilità.

Nominare il Segretario del Consorzio fissandone il trattamento economico.

Approvare il bilancio, sia preventivo che consuntivo.

Delibera sugli atti di disposizione immobiliare del Consorzio e sull'assunzione di mutui e/o spese per un periodo di tempo superiore ai due anni.

Delibera sull'eventuale richiesta di adesione di ulteriori Comuni e sul recesso degli stessi.

Fissa il compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei componenti dello stesso.

Approva i regolamenti previsti dalla legge, ivi compreso quello per la nomina del Direttore Generale.

Delibera su tutti gli atti di natura contabile connessi al bilancio.

Adotta gli atti di scioglimento del Consiglio di Amministrazione.

Delibera sulle modifiche statutarie e della convenzione;

Delibera sulla eventuale trasformazione del Consorzio e/o sulla partecipazione dello stesso ad altre persone giuridiche, siano esse miste pubblico private, pubbliche e private.

Approva le singole convenzioni per la gestione dei servizi nell'ambito dei Comuni aderenti al Consorzio.

Art. 7

(Presidente dell'assemblea)

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in difetto da persona eletta dalla stessa assemblea.

Il Presidente è assistito da un segretario, anche non socio, designato dall'assemblea e, nei casi previsti dalla legge, da un notaio.

Art. 8

(Consiglio di Amministrazione)

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a nove membri compreso il Presidente eletti dall'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni. Gli amministratori decadono e si sostituiscono a norma di legge e sono rieleggibili, possono essere anche non soci e debbono essere scelti fra persone che hanno maturato una specifica competenza tecnico-amministrativa di ausilio per le finalità consortili.

Art. 9

(Poteri del Consiglio)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea e quelli relativi ai singoli investimenti e disinvestimenti, immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione di eventuali piani di programma, anche pluriennali e alla redazione di bilanci preventivi e consuntivi.

Art. 10

(Presidente del Consiglio di Amministrazione)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene eletto dall'Assemblea Consortile nel suo seno per assolvere ai compiti istituzionali previsti nello statuto.

Le funzioni del Presidente, in caso di assenza o di impedimento, sono assolte dal consigliere di amministrazione più anziano, sempre che dette funzioni "delegate" non siano in contrasto con le norme di legge.

Art. 11

(Poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione)

Al Presidente spettano la firma sociale e in rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi, anche in giudizio, nell'esecuzione di deliberazioni del Consiglio di Amministrazione assunte.

Handwritten signatures and official stamps. One stamp is circular with the text "CONSorzio DI BALNEARETTA S.p.A." and another is circular with "ALESSANDRA FU...". A large handwritten signature is visible on the right side of the page.

Handwritten signatures at the bottom of the page.

tema di azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione.

In particolare, il Presidente esercita le seguenti attribuzioni:

- cura i rapporti istituzionali e le comunicazioni esterne del Consorzio;
- rappresenta e convoca l'assemblea, stabilisce l'ordine del giorno, presiede le adunanze, firma le deliberazioni e vigila sulla trasmissione delle stesse ai consorziati;
- controlla e coordina l'attività complessiva del Consorzio, promuovendo indagini e verifiche sull'attività degli uffici;
- adotta iniziative per l'attuazione e l'osservanza dei regolamenti del Consorzio: compatibilmente con le funzioni del Direttore e dei Dirigenti;
- compie gli atti relativi che gli sono demandati dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o da deliberazioni;

è l'organo di raccordo fra l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione, coordina l'attività di indirizzo con quella di governo ed amministrazione, ed assicura l'unità delle attività imprenditoriali e sociali del Consorzio;

- adotta tutti gli atti ed assume determinazioni concernenti l'amministrazione del Consorzio che gli sono attribuite dallo statuto e dai regolamenti;

- rappresenta il Consiglio di Amministrazione, lo convoca e presiede, fissa l'ordine del giorno, distribuisce gli affari tra i componenti del medesimo e ne sottoscrive le deliberazioni;

firma la corrispondenza e i documenti relativi all'attività del Consiglio di Amministrazione;

- assume la rappresentanza esterna del Consorzio, sovrintende e vigila sull'andamento della gestione tecnico - amministrativa;
- compie gli atti necessari a rendere esecutive le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- assume sotto propria responsabilità i provvedimenti di competenza del Consiglio di

Amministrazione, quando l'urgenza sia tale da non permettere la tempestiva convocazione del Consiglio stesso e sia dovuta a causa posteriore all'ultima adunanza del Consiglio:

- può avvalersi, con apposite convenzioni, di professionalità esterne stabilendone mansioni e poteri e, di concerto con il Direttore Generale, di collaboratori nelle attività di ufficio, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12

(Il Direttore Generale)

Il Direttore Generale è il responsabile della gestione ed allo stesso sono demandate la gestione del personale e l'attuazione operativa delle linee strategiche delineate dall'organo amministrativo.

Il Direttore Generale predisporrà, entro il 31 Ottobre di ogni anno: secondo le linee strategiche delineate dal Consiglio di Amministrazione, il budget annuale e triennale del Consorzio con l'indicazione del piano degli investimenti e della dotazione organica del personale.

Il Direttore Generale opererà nel rispetto del budget approvato dal Consiglio di Amministrazione e sottoporrà allo stesso, ogni trimestre, un aggiornamento della situazione economica e patrimoniale del Consorzio con una previsione a fine esercizio e, se necessario, un aggiornamento del budget annuale e triennale; elabora le proposte da sottoporre al Presidente relative alle risorse finanziarie da assegnare con l'indicazione degli obiettivi da conseguire.

Il Direttore Generale conferisce gli incarichi di livello dirigenziale e potrà assegnare ad uno dei dirigenti del Consorzio la funzione di Vice Direttore Generale. Questi lo sostituirà con i suoi stessi poteri nei casi di assenza o impedimento.

Limitatamente agli atti di propria competenza, il Direttore Generale ha la firma sociale e la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi, anche in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione.

In particolare, il Direttore Generale esercita le seguenti attribuzioni:

formula proposte agli organi amministrativi, ne esegue le deliberazioni ed interviene alle riunioni degli organi stessi, con voto consultivo;

ha l'alta direzione e sovrintendenza alle funzioni dei dirigenti, adotta i provvedimenti per assegnare i carichi di lavoro e le iniziative tese al miglioramento dell'apparato gestionale; promuove lo sviluppo organizzativo e la valorizzazione delle risorse umane;

- formula e sottoscrive pareri tecnici sugli atti del Consorzio;



Ud. Almod. del Bacco

- irroga i provvedimenti disciplinari e adotta gli atti relativi alla gestione: non assegnati dalla legge o dallo Statuto al Presidente;
- può presiedere, in alternativa agli altri dirigenti, le commissioni di gara e di concorso 2 approva l'indizione di procedure concorsuali;
- stipula i contratti e le convenzioni, ordina gli acquisti e le spese per il normale ed ordinario funzionamento del Consorzio; firma gli ordinativi di incasso e di pagamento;
- firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente o dei dirigenti

Art. 13

(Revisori dei Conti)



Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente e due supplenti: nominati dall'Assemblea e scelti fra gli iscritti agli Ordini professionali di categoria dei Dottori Commercialisti, dei Ragionieri, dei Revisori Ufficiali dei Conti secondo quanto previsto dalla vigente normativa. In ogni caso la scelta, va fatta fuori dell'ambito dell'assemblea e dei Consigli dei Comuni Consorziati.

La proposta di scelta dei Revisori non può essere discussa e deliberata ove non sia adeguatamente motivata e corredata dagli specifici titoli e requisiti professionali. Non possono essere nominati Revisori dei Conti coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità previste dal Codice Civile per i componenti del Collegio Sindacale nella società per azioni.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni e può essere riconfermato. La decadenza del Presidente, del Consiglio di Amministrazione e Direttore Generale non comporta la decadenza del Collegio dei Revisori.

In caso di rinuncia, di decadenza, di revoca o di morte di un Revisore questo deve essere sostituito entro sessanta giorni. Il nuovo Revisore resta in carica per la durata del mandato in corso.

Le funzioni del Collegio dei Revisori sono:

= vigilanza sull'osservanza delle leggi e dello statuto del Consorzio, nonché sulla regolarità contabile e sulla gestione economico-finanziaria, accertando, almeno trimestralmente, la consistenza di cassa ed il valore di eventuali titoli di proprietà del Consorzio o dallo stesso ricevuti in pegno, cessione o custodia;

= l'accertamento e l'attestazione della corrispondenza del rendiconto, sia economico che patrimoniale, alle risultanze delle scritture contabili;

= la evidenziazione, in sede di bilancio consuntivo, dei criteri seguiti per la valutazione degli ammortamenti, delle rimanenze, degli accantonamenti e dei ratei o risconti attenendosi per

[Handwritten signatures and initials]

[Circular stamp and handwritten signatures]

quanto non diversamente disposto, alle norme del Codice Civile.

Per lo svolgimento delle funzioni suddette, i Revisori possono procedere, in qualunque momento, anche individualmente, ad ispezioni e controlli relativamente agli atti deliberativi e ai libri contabili del Consorzio, chiedendo altresì agli organi consortili notizie sull'andamento delle attività.

Degli accertamenti effettuati, essi devono redigere verbale. I Revisori partecipano alle riunioni dell'Assemblea senza diritto di voto.

Ari. 14

(Carattere dei servizi)

- 1) I servizi oggetto della presente convenzione sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e costituiscono attività di pubblico interesse sottoposti quindi alla normativa in vigore e, pertanto, per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore.
- 2) In caso di abbandono o sospensione o in genere per ogni grave inosservanza degli obblighi e delle condizioni della presente convenzione i comuni potranno ai sensi dell'art. 1406 c.c., sostituirsi direttamente, o tramite altro ente e/o azienda, al Consorzio per l'esecuzione d'ufficio dei servizi fatta salva la rivalsa delle spese sullo stesso Consorzio ex art. 1218 e 2043 c.c. ed indipendentemente dalle sanzioni applicabili al medesimo.
- 3) I servizi pubblici essenziali sono regolamentari dalla legge 146/1990 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 15

(Osservanza di leggi e regolamenti)

Il Consorzio avrà l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti oltre alle norme specificate nella presente convenzione, anche tutte le disposizioni riportate dalle leggi e dai regolamenti in vigore nonché le ordinanze comunali e degli altri enti competenti e specialmente quelle aventi rapporti con i servizi espletati dallo stesso.

Art. 16

(Estensione dei servizi)

- 1) Il consorzio si obbliga ad eseguire su richiesta dei comuni, con le modalità ed alle condizioni che verranno concordate, ulteriori servizi che dovranno risultare accessori o complementari o comunque connessi o sinergici all'oggetto della presente convenzione, anche se temporanei.
- 2) Tali nuovi servizi saranno retribuiti sulla base dei corrispettivi stabiliti d'intesa con i comuni tenuto conto della copertura anche dei costi finanziari, nonché con la congrua remunerazione del




 Alessandria



 Alessandria





capitale investito tenuto conto delle correnti condizioni di mercato all'interno del settore di riferimento.

3) Il tutto compatibilmente ai tempi tecnici ed alle modalità operative per acquisirne il relativo know-how.

Art. 17

(Atti gestionali conseguenti agli obblighi convenzionali)

Tutti gli atti di gestione conseguenti all'adempimento degli obblighi reciproci previsti dal presente testo convenzionale, vengono demandati ad accordi tra i Responsabili di Area o Settore dei comuni (per quanto di rispettiva competenza) ed il Consiglio d'Amministrazione e/o il Direttore Generale del consorzio (per quanto di rispettiva competenza).

Art. 18

(Controllo dei servizi- Informazione)

1) I comuni si riservano di attivare, a proprie spese indagini conoscitive (ricerche di mercato, indagini demoscopiche, Panel d'utenti, analisi merceologiche, ecc.), finalizzate a verificare l'efficacia, l'efficienza ed economicità del servizio,

2) I comuni possono effettuare in qualunque momento visite ed ispezioni nei locali deputati alla gestione dei servizi e nei locali del Consorzio, nonché nei luoghi in cui venga svolto il servizio pubblico ovvero qualunque attività connessa.

3) In occasione delle ispezioni di cui sopra, i comuni possono effettuare campionamenti ed ogni operazione conoscitiva ivi compreso l'acquisizione di copie documentali o l'assunzione di testimonianze comunque relative al servizio svolto, avvalendosi di personale esperto anche esterno alla struttura comunale.

4) Il Consorzio presta a gli enti ogni collaborazione nell'espletamento delle attività di cui sopra) compatibilmente con la necessità di garantire la prestazione del servizio pubblico.

5) Il Consorzio sarà preventivamente invitato a partecipare alle missioni di controllo anzì esposte, fornendo tutte le informazioni, i supporti e le documentazioni utili ai controlli stessi.

6) L'informazione si attua attraverso la trasmissione agli Enti aderenti dell'elenco degli atti deliberati dall'Assemblea del Consorzio. La trasmissione di tali elenchi va effettuata dopo l'adozione da parte dell'Assemblea ed entro la convocazione della successiva seduta dell'Assemblea stessa. Vengono invece trasmessi integralmente e contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio del Consorzio gli atti relativi al Piano di Programma, al Bilancio di Previsione e relative variazioni, al Conto Consuntivo. Tali atti costituiscono quelli fondamentali in ottemperanza al Dlgs 267/00.

Art 19

[Handwritten signatures]

[Circular stamp: COMUNE DI ALESSANDRIA - SERVIZIO PUBBLICO - and handwritten signature]

(Divieto di cessione dei servizi)

1. E' tassativamente vietata la cessione totale o parziale della presente convenzione, dei profitti, degli obblighi e dei servizi derivanti dalla presente convenzione senza il preventivo consenso scritto dei comuni.

Il tutto: sotto pena di risoluzione della convenzione e del rimborso delle maggiori spese e danni che derivassero ai comuni per effetto della inadempienza.

2. Tale divieto non si applicherà a forniture, lavori e opere strumentali ai servizi previsti dalla convenzione a carico del Consorzio che potranno da questi essere appaltati nel rispetto delle procedure di legge, rimanendone l'unico responsabile ed impegnandosi a fare rispettare tutti gli obblighi e gli oneri previsti nella presente convenzione.

3. In caso di cessione autorizzata, il Consorzio resterà responsabile verso i comuni del regolare espletamento dei servizi, nel rispetto della presente convenzione.

Art. 20

(Obblighi particolari dei consorziati)

I comuni si impegnano a cooperare per quanto possibile per agevolare il migliore espletamento dei servizi da parte del Consorzio con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

2. L'obbligo di cooperazione di cui al comma che precede si traduce, in particolare:

- a) nel favorire un sistema informativo per le comunicazioni tra i comuni ed il Consorzio;
- b) nel consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in possesso dei comuni con addebito dei soli costi eventualmente sostenuti (dati sulla popolazione, sul territorio, sull'ambiente, ecc.);
- c) nel dare collaborazione con i propri uffici amministrativi ed in particolare informare con congruo anticipo al Consorzio sulle modifiche ai Regolamenti comunali che possono, in qualsiasi modo, influire sul servizio pubblico in esame, acquisendone parere non vincolante;
- d) nell'attività di coordinamento con altre aziende partecipate per i fatti ed i comportamenti che potessero incidere sull'erogazione dei servizi pubblici in esame.

Art. 21

(Controversie)

1) Per eventuali controversie in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione della presente Convenzione, si farà ricorso a giudizio arbitrale.

Il Collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri di cui uno nominato dal Comune.



rappresentanza del Consorzio ed un terzo nominato in accordo tra le parti o In mancanza di accorda dal presidente del Tribunale di Napoli.

Gli arbitri decideranno secondo diritto in via rituale in conformità alle norme del Codice di procedura civile.

Art. 22

(Sorveglianza)

I comuni potranno attivare, con spese a loro carico, i controlli ritenuti più opportuni per la verifica del servizio, avvalendosi di collaboratori interni o esterni ai comuni, i cui nominativi saranno preventivamente comunicati al Consorzio

Art. 23

(Personale)

1) E' fatto obbligo al Consorzio di assicurarsi il corretto comportamento morale e professionale del proprio personale dipendente verso l'utenza, nonché la corretta disciplina nello svolgimento delle mansioni dello stesso personale, con particolare riguardo al rispetto delle noimative sulla sicurezza sul lavoro ex D.Lgs. 626/1994 e s.m. e D.Lgs. 242/1996 e della privacy ex L. 675/1996 e s.m.

2) Tutto il personale dovrà mantenere in servizio contegno irreprensibile e decoroso ed il personale a contatto col pubblico.

Art. 24


(Disposizioni finali)

1) La convenzione dovrà essere interpretata secondo principi di buona fede nel rispetto dell'art. 1366 c.c. e secondo la legge della Repubblica Italiana. Esso dovrà essere interpretato nella sua interezza attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto dell'areale intenzione delle parti al tempo della sua sottoscrizione ex art. 1362 e 1363 c.c.

2) La presente convenzione rappresenta pertanto (come già riportato all'art. 2) gli indirizzi e quindi le linee guida alle quali il Consiglio di Amministrazione del Consorzio dovrà attivarsi, sia a livello di programmazione che di verifica della gestione operativa, nel rispetto del vigente statuto e dell'art. 1710 c.c.

3) La presente convenzione potrà essere oggetto di integrazioni variazioni o modifiche previo accordo tra le parti, così come potrà essere integralmente sostituita.

4) La parte che intende attivare quanto sopra la proporrà all'altra motivandone i contenuti evidenziandone i benefici per la collettività, apprezzandone gli aspetti di economicità, efficacia ed efficienza, precisandone i tempi di attivazione suggeriti e quant'altro ritenuto



opportuno.

5) Il trattamento dei dati personali è ammesso unicamente per le finalità connesse all'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione e secondo le modalità a ciò strettamente connesse. La comunicazione e la diffusione dei dati a soggetti pubblici o privati è ammessa nei limiti previsti dalla Legge 675/96 e dal D. Lgs. 135/99 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Caivano

Per il Comune di Castel Volturno

Per il Comune di Cercola

Per il Comune di Gricignano di Aversa

Per il Comune di Palma Campania

Per il Comune di Poggiomarino

Per il Comune di Roccabascerana

Per il Comune di Sant'Arpino

Per il Comune di Terzigno

Domenico Saffica
Antonio Abate
Giuseppe Lanni
Giuseppe Lanni

Ai sensi e per gli effetti degli artt 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di accettare, senza riserve presenti e future, gli articoli di cui innanzi dal n° 1 al n° 24, approvandoli integralmente e specificatamente nella loro interezza.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Caivano

Per il Comune di Castel Volturno

Per il Comune di Cercola

Per il Comune di Gricignano di Aversa

Per il Comune di Palma Campania

Per il Comune di Poggiomarino

Per il Comune di Roccabascerana

Per il Comune di Sant'Arpino

Per il Comune di Terzigno

Domenico Saffica
Antonio Abate
Giuseppe Lanni
Giuseppe Lanni

Vol. Alun del bor



CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO SANITARI

CONVENZIONE EX ARTT. 30 E 31 D. LGS. 18/08/2000 N° 267 TRA I COMUNI ADERENTIAL CONSORZIO PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI CUI ALL'OGGETTO SOCIALE

L'anno duemilatre il giorno del mese di presso la sede municipale del
comune di

TRA

- il COMUNE DI con sede in , Via rappresentato
dai dr. , nato a il , nella sua qualità di Dmgente Responsabile dell'Area
Gestionale, domiciliato per la carica nella casa comunale, il quale interviene al presente atto, non in
nome proprio, ma in forza di Decreto Sindacale n del , emanato in attuazione di
quanto stabilito dall'art. 109 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed
integrazioni:

- il COMUNE DI con sede in , Via rappresentato
dal dr. , nato a il , nella sua qualità di Dirigente Responsabile dell'Area
Gestionale, domiciliato per la carica nella casa comunale, il quale interviene al presente atto, non in
nome proprio, ma in forza di Decreto Sindacale n del , emanato in attuazione di
quanto stabilito dall'art. 109 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed

integrazioni

- il COMUNE DI con sede in , Via rappresentato
dal dr. , nato a il , nella sua qualità di Dirigente Responsabile dell'Area
Gestionale, domiciliato per la carica nella casa comunale, il quale interviene al presente atto, non in
nome proprio, ma in forza di Decreto Sindacale n. del , emanato in attuazione di
quanto stabilito dall'art. 109 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed

integrazioni

- il COMUNE DI con sede in , Via rappresentato
dal dr. , nato a il , nella sua qualità di Dirigente Responsabile dell'Area
Gestionale, domiciliato per la carica nella casa comunale, il quale interviene al presente atto, non in
nome proprio, ma in forza di Decreto Sindacale n. del , emanato in attuazione di
quanto stabilito dall'art. 109 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed

integrazioni

- il COMUNE DI con sede in , Via rappresentato
dai dr. , nato a il , nella sua qualità di Dirigente Responsabile dell'Area
Gestionale, domiciliato per la carica nella casa comunale, il quale interviene al presente atto, non in
nome proprio, ma in forza di Decreto Sindacale n. del , emanato in attuazione di
quanto stabilito dall'art. 51, del D. Lgs. n. 265 del 3.8.1999 e successive modifiche ed integrazioni

- il COMUNE DI con sede in , Via rappresentato
dal dr. , nato a il , nella sua qualità di Dirigente Responsabile dell'Area
Gestionale, domiciliato per la carica nella casa comunale, il quale interviene al presente atto, non in
nome proprio, ma in forza di Decreto Sindacale n. del , emanato in attuazione di
quanto stabilito dall'art. 109 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed

integrazioni

- il COMUNE DI con sede in , Via rappresentato
dal dr. , nato a il , nella sua qualità di Dirigente Responsabile dell'Area
Gestionale, domiciliato per la carica nella casa comunale, il quale interviene al presente atto, non in

nome proprio, ma in forza di Decreto Sindacale n. del , emanato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 109 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni

- il COMUNE DI con sede in , Via rappresentato dal dr. , nato a il , **nella sua qualità** di Dirigente Responsabile dell'Area Gestionale, domiciliato per la carica nella casa comunale, il quale interviene al presente atto, non in nome proprio, ma in forza di Decreto Sindacale n. del , emanato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 109 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 il COMUNE DI con sede in , Via rappresentato dal dr. , nato a il , nella sua qualità di Dirigente Responsabile dell'Area Gestionale, domiciliato per la carica nella casa comunale, il quale interviene al presente atto, non in nome proprio, ma in forza di Decreto Sindacale n. del , emanato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 109 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni successive modifiche ed integrazioni

PREMESSO

1. che i comuni di cui innanzi con rispettive **delibere** di C. C. hanno **deliberato** di aderire al **Consorzio** di cui in **epigrafe**, così approvandone coevamente la presente convenzione ed il **pedissequo** statuto **allegato alla stessa**;
2. che, ai sensi e per **gli** effetti dell'art. 31 D. Lgs. 267/2000, gli Enti Locali che decidono di costituirsi in **consorzio** debbono provvedere **all'approvazione** di una convenzione ai sensi dell'art. 30 del medesimo T. U. **unitamente allo** statuto del consorzio;
3. che la convenzione deve disciplinare le **nomine** e le competenze degli organi **consortili** **coerentemente** con quanto disposto dai co. 8, 9 e 10 dell'art. 50 e dell'art. 42, **co.2, lett. m)**, e **prevedere** la **trasmissione** agli Enti aderenti degli **atti** fondamentali del **consorzio**;
4. **che** lo statuto del consorzio comprende l'esercizio di tutte le **attività** nel seguito trattate:
7. **che** la presente convenzione rappresenta sostanzialmente e **formalmente** la **specificata** ricognizione e costituzione degli obblighi e dei diritti delle parti in quanto conseguenti **la** gestione dei servizi pubblici nel seguito trattati, nel rispetto della normativa vigente **in** materia;
8. che **la** gestione dei servizi oggetto del consorzio ha durata fino ai, che coincide con la durata del **consorzio** medesimo;
9. che **la** **disciplina** in esame **potrà** essere soggetta ad aggiornamento sulla base **delle** successive indicazioni legislative e **dell'Autorità** per la **regolazione** dei servizi pubblici;
10. che si è tenuto conto del massimo impegno a favore della collettività, **onde** fornire risposte in tempi rapidi **alle** richieste di prestazioni da parte degli **utenti**. Per questi impegni si fa riferimento alla "Carta dei Servizi" ex L.273/1995 e D.P.C.M. 27/1 / 1994 da redigersi, **a** cura del consorzio entro 12 mesi **dalla** **costituzione** dello stesso sulla base degli **standards** qualitativi **individuati** dagli Enti **consorzati**;
11. che la **scelta** di concentrare in un unico Ente i servizi **affidati** al **medesimo**, trova spiegazione e giustificazione su quanto si sta **affermando** a livello U.E. (Unione Europea) in materia di servizi di pubblica utilità, privilegiandone l'integrazione e quindi "l'**universalità**" dei servizi messi a disposizione della generalità degli **utilizzatori**;
12. che la presente convenzione potrà essere oggetto di **integrazioni**, variazioni o modifiche **previo** accordo tra le parti, **così** come potrà essere integralmente **sostituita**.
13. Il **Comune** che intende attivare quanto sopra la proporrà agli altri:
 - > motivandone i contenuti;
 - > **evidenziandone** i benefici per la **collettività**,

- > dimostrando gli aspetti di **economicità, efficacia** ed efficienza;
- > **precisandone** i tempi di **attivazione** suggeriti;
- > e **quant'altro** ritenuto opportuno per una **esaustiva** comprensione della **proposta**.

Evidentemente su tali aspetti non potrà essere adito il collegio arbitrale nel seguito indicato;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

TITOLO I

I SERVIZI DI PUBBLICO INTERESSE

Art. 1

(RECEPIMENTO DELLA PREMESSA)

Le premesse sono parti integranti ed inscindibili in quanto costituiscono condizioni **preliminari, essenziali ed irrinunciabili** per l'assunzione dei diritti e delle disposizioni volute dalle parti con la presente convenzione.

Art. 2

(FINALITÀ DELLA CONVENZIONE)

1) La presente convenzione ha come finalità quella di regolare i rapporti tra gli Enti aderenti al consorzio circa i servizi **affidati** di cui al seguente art. 3, **fissandone** gli **obblighi** reciproci al fine di garantire l'autonomia **gestionale** del consorzio ed il contemporaneo **perseguimento** degli obiettivi di **servizio delle Amministrazioni Comunali**, a favore delle **cittadinanze servite**.

2) Esso rappresenta le linee **guida alle quali** i membri del Consiglio di **Amministrazione del consorzio e/o** soggetto gestore dovranno attenersi, sia a livello di programmazione **della propria attività che di verifica della gestione operativa**, nel rispetto **dello** statuto e **dell'art. 1710 C.C.**

Art. 3

(OGGETTO DELLA CONVENZIONE)

1) I **servizi affidati** al consorzio e/o soggetto gestore sono tutti **quelli** indicato **nello** statuto del costituendo consorzio che qui di seguito integralmente si trascrivono.

Art. 4

(OBBLIGHI DEL SOGGETTO GESTORE)

1) Il SOGGETTO GESTORE si impegna a gestire il **patrimonio ricevuto in affidamento** al fine esclusivo della produzione del servizio, sollevando i comuni **dall'obbligo** della gestione e dell'**organizzazione dei servizi stessi**.

Nello stesso tempo il SOGGETTO GESTORE garantisce non solo il rispetto di norme regolamenti, direttive vigenti, **ma anche un comportamento generale di gestione da "buon padre di famiglia"**, in specie nelle responsabilità di cessione o **sub-affidamento** dei contratti; soprattutto assicura l'erogazione di un **servizio secondo determinati standards di qualità**, con l'obiettivo del periodico miglioramento (così come sarà meglio **specificato nella** relativa "Carta dei Servizi").

2) Il SOGGETTO GESTORE si impegna ad uniformare l'erogazione dei servizi ai principi generali di cui al D.P.C.M. 27/1/1994 e **più esattamente:**

a. Eguaglianza

L'erogazione dei servizi deve essere ispirata al principio di **eguaglianza dei diritti degli utenti**. Le regole **riguardanti** i rapporti tra utenti e servizi e l'accesso ai servizi devono essere **uguali** per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi **riguardanti** sesso,

razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di **utenza**, anche quando le **stesse** non siano agevolmente **raggiungibili**, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti. L'eguaglianza va intesa come divieto di **ogni ingiustificata** discriminazione. In **particolare**, il SOGGETTO GESTORE è tenuto ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze degli utenti.

b. Imparzialità

Il SOGGETTO GESTORE ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a **criteri** di obiettività, **giustizia** od **imparzialità**. In funzione di tale obbligo si **interpretano** le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio e le norme regolatrici di settore

c. Continuità

L'erogazione dei servizi, **nell'ambito** delle modalità stabilite dalle normative regolatrici di settore, deve essere continua, regolare e **senza interruzioni**. I casi di **funzionamento** irregolare o di **interruzione** del servizio devono essere espressamente regolati dalla **normativa** di settore. In tali casi, il SOGGETTO GESTORE deve adottare misure **volte** ad arrecare agli utenti il minor **disagio** possibile.

d. Partecipazione

La **partecipazione** del cittadino **alla** prestazione dei servizi deve essere sempre garantita, sia per **tutelare** il **diritto** alla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la collaborazione **nei confronti** della società. L'utente ha diritto di accesso alle **informazioni** in possesso del SOGGETTO GESTORE che lo **riguardano**. Il diritto di accesso ed il relativo contenuto è esercitato secondo le **modalità disciplinate** dalla legge 7 agosto 1990 n. 241. L'utente **può** produrre memorie e documenti,

prospettare osservazioni, formulare **suggerimenti** per il miglioramento del servizio. Il SOGGETTO GESTORE da sollecito riscontro d'utente circa le **segnalazioni** e le proposte da esso formulate. Il SOGGETTO GESTORE acquisisce periodicamente (o **sistematicamente**) la valutazione **dell'utente** circa la **qualità** del servizio reso, secondo le modalità indicate **nell'articolo** n. 9.

e. Efficacia, efficienza, economicità

Il **servizio** pubblico deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia e l'**economicità** di gestione. Ogni rapporto di servizio esistente tra il SOGGETTO GESTORE e il COMUNE **verrà** regolato ai fini fiscali ed IVA come **ogni altro** rapporto **cliente/fornitore**, fatti **salvi** eventuali benefici di legge.

f. Altri obblighi del SOGGETTO GESTORE

Il SOGGETTO GESTORE si obbliga a disporre di locali, attrezzature e personale addetto, idonei allo svolgimento dei servizi ed adeguati per garantire il regolare svolgimento. Per l'**espletamento** dei servizi il SOGGETTO GESTORE si obbliga ad osservare tutte le norme vigenti in materia ed **in particolare** quelle sulla sicurezza sul lavoro ex D. Lgs. 626/1994 e D.lgs. 242/1996. In caso di violazione di tali norme il SOGGETTO GESTORE sarà ritenuto unico responsabile al pagamento delle sanzioni **irrogate**, fermo restando quanto stabilito ai successivi articoli della presente convenzione.

3) Il SOGGETTO GESTORE si impegna a **collaborare** con i comuni per approntare ogni necessaria ed idonea documentazione che occorresse a **quest'ultimo** per acquisire **eventuali finanziamenti finalizzati** al miglioramento del servizio attraverso investimenti, impegnandosi **altresì** ad assistere gli enti anche in sede ai presentazione delle relative domande.

4) In particolare il SOGGETTO GESTORE si obbliga a sollevare i comuni da **ogni imposta, tassa, tniuti, ecc., previsti per legge a causa** di inadempimenti **del SOGGETTO GESTORE** stesso.

Art.5

(DURATA DELLA CONVENZIONE)

La durata dell'affidamento dei servizi oggetto della presente Convenzione al SOGGETTO GESTORE è definita sino al

Art. 6

(OBBLIGHI GENERALI DEL COMUNE)

1) I comuni si impegnano a cooperare per quanto possibile al fine del miglior espletamento dei servizi da parte del SOGGETTO GESTORE.

2) In particolare:

a) consentendo il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in loro possesso, quali dati sulla popolazione, sul territorio, sull'ambiente, sulla sanità, ecc.;

b) permettendo al SOGGETTO GESTORE di avvalersi degli uffici e dei servizi comunali competenti per lo svolgimento di pratiche o iniziative, previa, nel caso di servizi complessi duraturi, stipula di specifici accordi;

c) nel considerare il SOGGETTO GESTORE fornitore privilegiato dei comuni e delle relative realtà partecipate;

Art. 7

(AMBITI TERRITORIALI)

1) I servizi in esame sono svolti sul territorio dei comuni consorziati sulla base della presente convenzione, per una popolazione servita di circa n abitanti medi (al 2002) a fronte di una superficie geografica di kmq.

2) Sono fatte salve le ipotesi di extraterritorialità regolate dal vigente statuto del SOGGETTO GESTORE e le eventuali modifiche che dovessero intervenire a seguito dell'emanazione di nuove norme in materia.

Art.8

(CARATTERE DEL SERVIZIO)

1) I servizi oggetto della presente convenzione sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e costituiscono attività di pubblico interesse sottoposti quindi alla normativa in vigore e, pertanto, per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore.

2) In caso di abbandono o sospensione o in genere per ogni grave inosservanza degli obblighi e delle condizioni della presente convenzione i comuni potranno ai sensi dell'art 1406 C.C., sostituirsi direttamente, o tramite altro ente e/o azienda, al SOGGETTO GESTORE per l'esecuzione d'ufficio dei servizi fatta salva la rivalsa delle spese sullo stesso SOGGETTO GESTORE ex art. 1218 e 2043 C.C., ed indipendentemente dalle sanzioni applicabili al medesimo.

3) I servizi pubblici essenziali sono regolamentari dalla legge 1461/1990 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 9

(OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI)

Il SOGGETTO GESTORE avrà l'obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti oltre alle norme specificate nella presente convenzione, anche tutte le disposizioni riportate dalle leggi e

dai regolamenti in vigore nonché le ordinanze comunali e degli altri enti competenti e specialmente quelle aventi rapporti con i **servizi** del SOGGETTO GESTORE.

Art. 10

(ESTENSIONE DEI SERVIZI)

- 1) Il SOGGETTO GESTORE si impegna ad eseguire su richiesta dei **comuni**, con le **modalità** ed **alle** condizioni che verranno concordate, ulteriori servizi che **dovranno** risultare accessori o complementari o comunque connessi o **sinergici all'oggetto della** presente convenzione, anche se temporanei
- 2) **Tali** nuovi **servizi** saranno **retribuiti** sulla base dei **corrispettivi** stabiliti d'intesa coi comuni, tenuto conto della copertura anche dei costi **finanziari** nonché con **la congrua remunerazione** del capitale investito tenuto conto **delle** correnti condizioni di mercato **all'interno** del settore di riferimento. 3
- 3) Il tutto **compatibilmente ai** tempi tecnici ed **alle** modalità operative per acquisirne il relativo know-how.

Articolo 11

(ATTI GESTIONALI CONSEGUENTI AGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI)

Tutti gli atti di gestione conseguenti **all'adempimento** degli obblighi reciproci previsti dal presente testo convenzionale, vengono **demandati ad** accordi tra i Responsabili di Area o Settore dei comuni (**per** quanto di rispettiva competenza) ed il Consiglio d'**Amministrazione** e/o il Direttore **Generale** del consorzio (**per** quanto di rispettiva competenza)

TITOLO II

MIGLIORAMENTO E CONTROLLO DEI SERVIZI

Art. 12

(INIZIATIVE A MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO)

- 1) Saranno **predefinite** tra le parti eventuali iniziative tese a migliorare il servizio, concordandone le modalità, le decorrenze, i contenuti, i **maggiori** costi, le coperture **finanziarie** dei medesimi, ecc.
- 2) Il SOGGETTO GESTORE si obbliga a farsi parte diligente **nell'individuare**, istruire le relative pratiche ed acquisire gli **eventuali contributi** o fondi dell'**Unione Europea.**, **statali**, regionali provinciali **comunali** e camera nonché eventuali incentivi **finanziari** che fossero disposti con leggi ordinarie **e/o** speciali compatibili con **il** proprio oggetto sociale.

Art. 13

(CONTROLLO DEI SERVIZI)

- 1) I comuni si riservano di attivare, a proprie spese indagini conoscitive (ricerche di mercato, indagini demoscopiche, **Panel** d'utenti, analisi merceologiche, ecc.), **finalizzate** a verificare l'efficacia, l'efficienza ed economicità del **servizio**,
- 2) I comuni possono effettuare in **qualsunque** momento visite ed ispezioni nei locali deputati alla gestione dei servizi e nei locali in detenzione del SOGGETTO GESTORE, nonché nei luoghi in cui venga svolto il servizio pubblico **ovvero** qualunque attività connessa.
- 3) In occasione **delle** ispezioni di cui sopra, i comuni possono effettuare **campionamenti** ed ogni operazione conoscitiva ivi compreso **l'acquisizione** di copie documentali o **l'assunzione** di testimonianze comunque relative al servizio svolto, avvalendosi di personale esperto anche esterno alla struttura comunale.

4) Il SOGGETTO GESTORE presta a gli enti ogni collaborazione **nell'espletamento** delle attività di cui sopra, compatibilmente con la necessità di garantire la prestazione del servizio pubblico.

5) Il SOGGETTO GESTORE *sarà preventivamente* invitato a partecipare **alle** missioni di **controllo** anzi esposte, fornendo tutte le **informazioni**, i supporti e le **documentazioni** utili ai **controlli** stessi.

Art 14

(DIVIETO DI CESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE)

1. E' tassativamente vietata **la** cessione totale o parziale della presente convenzione, dei profitti, degli obblighi e dei **servizi** derivanti **dalla** presente convenzione senza il preventivo **consenso** scritto dei comuni.

2. Il tutto, sotto pena di risoluzione della convenzione e del rimborso delle maggiori spese e **danni** che derivassero ai comuni per effetto **della** inadempienza

3. Tale **divieto** non si applicherà **a** **forniture**, lavori e opere **strumentali** ai servizi previsti **dalla** convenzione a carico del SOGGETTO GESTORE che potranno **da** questi essere **appaltati** nel rispetto **delle** procedure di legge, rimanendone l'**unico** responsabile ed impegnandosi a fare rispettare tutti **gli** obblighi e **gli** oneri previsti **nella** presente convenzione.

4. In caso di cessione autorizzata, il SOGGETTO GESTORE resterà responsabile verso i comuni del regolare **espletamento** dei servizi, nel rispetto della presente convenzione.

Art. 15

(ASSICURAZIONE, DANNO VERSO TERZI, RESPONSABILITÀ E DISCIPLINA)

1. Il SOGGETTO GESTORE sarà responsabile dei danni comunque arrecati a terzi direttamente o indirettamente mantenendo indenne i comuni da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibili ai **rapporti** inerenti l'**erogazione** dei servizi.

2. Dovrà, a tal **fine**, provvedere alla **stipula** di idonee coperture assicurative.

3. Il SOGGETTO GESTORE **risponde** del comportamento dei dipendenti sia per la esecuzione del servizio che per la relativa disciplina interna ed esterna con l'**utenza**.

4. Nei **confronti** dei dipendenti il SOGGETTO GFSTORE e tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti in materia di assunzione del personale di assicurazione obbligatoria contro **gli infortuni**, sulla sicurezza **sul** lavoro ex D. Lgs. 626/ 1994 e D.lgs. 242/1996, ed in materia assistenziale e **previdenziale**.

5. Il SOGGETTO GESTORE è pertanto l'**unico** esclusivo responsabile delle **infrazioni** o degli inadempimenti accertati **dalle** competenti autorità di vigilanza.

6. I contratti di locazione, comodato, cessione d'uso, **usufrutto**, **diritti di superficie** o di proprietà, ecc. tra gli enti **locali** ed il SOGGETTO GESTORE per l'utilizzo a favore di **quest'ultimo** di **beni** di proprietà dei **comuni**, dovranno sempre **specificare**, per iscritto, l'eventuale onere **dell'assicurazione** (per quali eventi e **controvalore**) a carico del SOGGETTO GESTORE stesso.

7. In assenza di tali specificazioni il SOGGETTO GESTORE è sin da ora per d ora **liberato** dall'**obbligo** di contrarre **polizze** assicurative su tali beni.

Art. 16

(OBBLIGHI PARTICOLARI DEI COMUNI)

I comuni si impegna a cooperare per quanto possibile per **agevolare** il migliore **espletamento** dei servizi da parte del SOGGETTO GESTORE con particolare riferimento **all'adozione** tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi **nell'ambito** delle proprie competenze **istituzionali**.

2. L'obbligo di cooperazione di cui al comma che precede si traduce, in particolare:

- a) nel favorire un sistema informativo per le comunicazioni tra i comuni ed il SOGGETTO GESTORE;
- b) nel tempestivamente informare il SOGGETTO GESTORE sui programmi di sviluppo urbanistico, industriale, commerciale e del terziario, onde acquisirne eventuali osservazioni;
- c) nel consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in possesso dei comuni con addebito dei soli costi eventualmente sostenuti (dati sulla popolazione, sul territorio, sull'ambiente, ecc.);
- d) nel dare collaborazione coi propri uffici amministrativi ed in particolare informare con congruo anticipo il SOGGETTO GESTORE sulle modifiche ai Regolamenti comunali che possono, in qualsiasi modo, influire sul servizio pubblico in esame, acquisendone parere non vincolante;
- e) nell'attività di coordinamento con altre aziende partecipate per i fatti ed i comportamenti che potessero incidere sull'erogazione dei servizi pubblici in esame.

TITOLO III CAUSE DI RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Art. 17

(RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE)

- 1) I comuni possono risolvere parzialmente (riguardo ad alcuni servizi) o totalmente la presente convenzione causa:
 - ✓ gravi e ripetute violazioni degli obblighi assunti dal SOGGETTO GESTORE non eliminati a seguito di diffida formale da parte dei comuni ai sensi degli art 1453 e 1458 CC.;
 - ✓ sospensioni dei servizi non dipendenti da forza maggiore per più di giorni 5 a seguito di diffida formale da parte dei comuni;
 - ✓ concessione (anche parziale) senza il preventivo benestare scritto dei comuni, dei servizi pubblici di cui al sopracitato articolo 3;
 - ✓ cessazione o liquidazione del SOGGETTO GESTORE o sussistenza delle cause di decadenza previste per legge.
- 2) Inoltre, la presente convenzione si può risolvere qualora il SOGGETTO GESTORE:
 - ✓ non abbia rispettato gli obiettivi e gli standard del precedente articolo n. 3 "Oggetto";
 - ✓ abbia gestito i servizi ad esso affidati in modo gravemente inefficiente;
 - ✓ abbia commesso gravi inadempienze rispetto agli impegni assunti con la presente convenzione, ovvero abbia commesso gravi violazioni di disposizioni normative, al rispetto delle quali sia tenuto (interruzione di pubblico servizio essenziale, danno ambientale, ecc.).
- 3) La parte diffidata per il tramite dei rispettivi legali rappresentanti, può presentare controdeduzioni entro 30 giorni dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione di cui al sopracitato punto n. 1 e 2 del presente articolo.
- 4) Qualora il SOGGETTO GESTORE non cessi il proprio comportamento inadempiente, ovvero qualora le inadempienze commesse dallo stesso siano comunque molto gravi la controparte può richiedere la risoluzione della convenzione ai sensi del presente articolo, in ossequio alle norme contemplate dalle leggi ordinarie e dalle leggi speciali.
- 5) La risoluzione della convenzione comporta la restituzione ai comuni, ovvero al soggetto indicato dagli stessi, dei beni mobili ed immobili funzionali allo espletamento dei servizi affidati, previa

corresponsione di un equo valore, per i beni conferiti in proprietà determinato ai sensi degli artt. 2423 bis co. 1 punto n 1 e 2426 co. 1 punti nn. 1, 2 3 C.C.

6) In tal senso, le parti precisano che tutti i beni materiali mobili ed immobili conferiti in proprietà al SOGGETTO GESTORE a seguito di perizia di stima ex art. 2343 co. 1 C.C., rivestano carattere di patrimonio disponibile per il SOGGETTO GESTORE.

7) L'eventuale alienazione di beni immobili sarà soggetta a preventiva autorizzazione-scritta da parte dei comuni, ai sensi del vigente statuto.

8) In caso di risoluzione della convenzione ai sensi del presente articolo, oltre alle norme civilistiche relative al risarcimento del danno ex art. 1218 C.C., si applicano le disposizioni in materia di formazione dello stato di consistenza dei beni da restituire ed in materia di condizioni di efficienza degli stessi beni.

9) Verificandosi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, qualora il SOGGETTO GESTORE, regolarmente diffidato, non ottemperi ai rilievi effettuati dai comuni, questi ultimi avranno la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese del Soggetto Gestore, i lavori necessari per il regolare svolgimento dei servizi ai sensi dell'art. 1406 C.C.

Art. 18

(RECESSO DALLA CONVENZIONE DA PARTE DEL COMUNE CONSORZIATO)

1) Il COMUNE può recedere ai sensi dell'art. 1671 C.C. da tutti i servizi di cui trattasi o da taluni di essi, prima della scadenza dall'art 5, ma non prima che siano trascorsi anni (.....) dalla firma della presente convenzione.

Qualora ciò si renda necessario per tutelare l'interesse pubblico alla corretta gestione del servizio il recesso potrà avvenire con un preavviso di almeno 1 anno

2) Il recesso comporta la restituzione al COMUNE dei beni mobili ed immobili funzionali all'espletamento del servizio pubblico, previa corresponsione di una somma di denaro, calcolata ai sensi del precedente art. 16 comma 5 per i beni conferiti in proprietà.

3) Il COMUNE comunicherà ai SOGGETTO GESTORE l'intenzione di esercitare la facoltà di recesso con un preavviso di mesi 6.

4) I beni di cui al comma che precede dovranno essere in condizioni di efficienza di sicurezza, di igiene ed in buono stato di conservazione, salvo il degrado per il normale 3 deperimento d'uso. :

5) Il SOGGETTO GESTORE gode del diritto di ritenzione ex art. 1152 C.C. sui beni fino ad avvenuto pagamento del dovuto.

Art. 19

(RECESSO DALLA CONVENZIONE DA PARTE DEL SOGGETTO GESTORE)

1) Nel caso di recesso da parte del SOGGETTO GESTORE questi sarà tenuto a rifondere agli enti le maggiori somme da essi sopportate sino alla scadenza del termine previsto nella presente convenzione.

2) In tal caso il SOGGETTO GESTORE comunicherà l'intenzione di esercitare la facoltà di recesso con un preavviso di mesi 6 (sei).

Art. 20

(CONTROVERSIE E VERTENZE)

1) Per eventuali controversie in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione della presente Convenzione, si farà ricorso a giudizio arbitrale.

Il Collegio arbitrale **sarà** composto da tre arbitri di cui uno nominato dal Comune, uno in rappresentanza del Consorzio ed un terzo nominato in accordo tra le parti o in mancanza di accordo, dal presidente del Tribunale di Napoli.

Gli arbitri decideranno secondo diritto in via rituale in **conformità** alle norme del Codice di procedura civile.

2) In ogni modo, in presenza di risoluzione della convenzione di cui all'art. 17 o di **recesso dalla** convenzione da parte del SOGGETTO GESTORE di cui all'art. 18, i comuni non assumono **alcun** obbligo verso il personale in carico al SOGGETTO GESTORE.

3) Nel caso di **recesso** dalla convenzione di cui all'art. 18, i comuni si impegnano ad assorbire direttamente o tramite il nuovo SOGGETTO GESTORE il personale assunto a tempo indeterminato **dall'attuale** gestore, nel rispetto dell'art. 2112 C.C. e segg..

Art21

(SORVEGLIANZA COMUNALE)

I comuni potranno **attivare**, con spese a loro carico, i controlli ritenuti più opportuni per la verifica del servizio, avvalendosi di **collaboratori interni** o esterni ai comuni, i cui nominativi saranno preventivamente comunicati al SOGGETTO GESTORE.

TITOLO IV

ADEMPIMENTI CONTRATTUALI

Art. 22

(PERSONALE)

1) E' fatto obbligo al SOGGETTO GESTORE di assicurarsi il corretto comportamento morale e professionale del proprio personale dipendente verso l'**utenza**, nonché la corretta disciplina **nello** svolgimento delle mansioni dello stesso personale, con particolare riguardo al rispetto delle normative **sulla** sicurezza sul lavoro ex D.lgs. 626/1994 e S.M. e D.lgs. 242/1996 e della privacy ex L. 675/1996 e s.m.

2) Tutto il personale dovrà mantenere in servizio contegno **irreprezibibile** e decoroso ed il personale a contatto col pubblico sarà fornito, a cura e spese del SOGGETTO GESTORE, di visibile **tesserino** di riconoscimento con foto ed indicazione dell'**unità** di appartenenza, alternativamente, con numero di codice **identificativo**.

Art. 23

(GESTIONE PROVVISORIA)

Il SOGGETTO GESTORE è tenuto ad assicurare la prosecuzione del servizio, indipendentemente dalla causa di risoluzione, recesso, scadenza, ecc., per un tempo non superiore ad **anni 1 (uno)** alle stesse condizioni vigenti alla data di scadenza della convenzione stessa, dietro invito scritto del COMUNE, preceduto da regolare **delibera** che impegna la relativa spesa.

Art. 24

(REGISTRAZIONE)

i) La presente convenzione sarà registrata solo **in** caso d'uso ed **a** richiesta delle parti, con spese (se dovute) a carico del SOGGETTO GESTORE e dei **comuni in parti eguali**.

2) Eventuali **diritti di segreteria** e simili necessari alla già citata **registrazione** e **autenticazione** saranno ad esclusivo carico del COMUNE.

Art. 25

(CONDIZIONI ALLA SCADENZA DELLA CONVENZIONE)

- 1) Al termine dell'affidamento dei servizi di cui alla presente convenzione, o in seguito all'estinzione del SOGGETTO GESTORE, saranno restituiti ai COMUNI i beni materiali mobili ed immobili funzionali all'espletamento dei servizi pubblici previa corresponsione di un equo valore dei servizi pubblici, con le modalità previste dall'art. 17 - comma 5.
- 2) Allo stesso termine al subentrante sarà trasferito, ex art. 2112 C.C., anche il personale impiegato dal SOGGETTO GESTORE, fatto salvo cause d'impedimento di legge o di contrattazione.
- 3) In caso di grave disaccordo, esperito il tentativo di amichevole composizione, si adira il già ricordato Collegio arbitrale.

Art.26

(TRASFERIMENTI E COMPENSI)

1. All'interno del Bilancio annuale di Previsione dei COMUNI saranno definiti gli eventuali trasferimenti ed i compensi dovuti dagli stessi per l'utilizzo degli impianti, per l'effettuazione dei servizi, per costi sociali e per investimenti.
2. Al fine di una corretta previsione di tali somme, il SOGGETTO GESTORE è tenuto, annualmente, a produrre ai COMUNI entro il 15/09 la bozza del bilancio preventivo annuale, triennale e del piano programma, d'interno del quale deve essere contenuta la relazione tecnica di cui all'art. 3. Tali documenti saranno soggetti a valutazione da parte della Giunta Municipale per quanto di competenza. Entro i 15 giorni successivi all'approvazione del bilancio Comunale vengono comunicate al SOGGETTO GESTORE le somme stanziare nel bilancio stesso nonché le eventuali valutazioni sui documenti trasmessi.

Art.27

(MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI COSTI SOCIALI)

Il pagamento degli eventuali costi sociali viene effettuato dai COMUNI, entro 30 giorni dalla data di presentazione di fattura da parte del SOGGETTO GESTORE.

Art. 28

(DISPOSIZIONI FINALI)

- 1) La convenzione dovrà essere interpretata secondo principi di buona fede nel rispetto dell'art. 1366 C.C. e secondo la legge della Repubblica Italiana. Esso dovrà essere interpretato nella sua interezza attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti al tempo della sua sottoscrizione ex artt. 1362 e 1363 C.C.
- 2) Ogni spesa, onere, imposte e tasse che saranno applicate alla presente convenzione successivamente alla stipula, sono a carico del SOGGETTO GESTORE, salvo quanto stabilito al precedente art.24.
- 3) La presente convenzione rappresenta pertanto (come già riportato all'art. 2) gli indirizzi e quindi le linee guida alle quali il Consiglio di Amministrazione del SOGGETTO GESTORE dovrà attivarsi, sia a livello di programmazione che di verifica della gestione operativa, nel rispetto del vigente statuto e dell'1710 C.C.
- 4) La presente convenzione potrà essere oggetto di integrazioni, variazioni o modifiche

previo accordo tra le parti, **così** come potrà essere integralmente sostituita.

6) La parte che intende attivare quanto sopra la **proporrà** all' altra **motivandone** i contenuti, **evidenziandone** i benefici per la collettività, apprezzandone **gli** aspetti di **economicità**, efficacia ed efficienza, precisandone i tempi di attivazione suggeriti e **quant'altro** ritenuto **opportuno**.

7) Il trattamento dei dati personali **P** ammesso unicamente per le **finalità connesse all'espletamento** delle attività oggetto **della** presente convenzione e secondo le modalità **a** ciò strettamente connesse. La comunicazione e la diffusione dei dati a soggetti pubblici o privati è ammessa nei **limiti** previsti dalla Legge **675/96** e dal **D. Lgs. 135/99** e successive **modifiche** ed **integrazioni**.

Letto, confermato e sottoscritto

per il COMUNE DI

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C., le parti dichiarano di accettare, **senza** riserve presenti e future, gli articoli di cui innanzi dal n° 1 al n° 28, approvandoli integralmente e specificatamente nella loro **interezza**.

Letto, confermato e sottoscritto

per il COMUNE DI

per il COMUNE DI

per il **COMUNE DI**

per il COMUNE DI

4

